SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 217

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 ottobre 2002.

Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

02A13101

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2002.

Criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici, ed in particolare l'art. 1, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, stabilisce criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, commi 2 e 5;

Visto l'ordine del giorno n. 9/3244/1, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta n. 205 del 16 ottobre 2002;

Considerata l'opportunità di stabilire criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità per l'energia e il gas, volti a contenere gli impulsi inflazionistici derivanti dal costo dell'energia sul sistema dei prezzi finali del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione dei criteri stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a:

a) definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e al gas, anche successivamente alla apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;

b) definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;

c) definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 390

02A13687

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria del «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere», in Todi.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere» Todi (Perugia), sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dalla quale risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 133.589.763;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere» Todi (Perugia), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 133.589.763, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere» Todi (Perugia), è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
FIUME TEVERE-TODI

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21029, (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56, ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 133.589.763	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		L. 133.589.763
		PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. 52.274.833	
		AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 81.314.930	

CONTO ECONOMICO

caso di AVANZO della gestione liquidatoria

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':	
Maggior debiti	L. 320.147	Minori debiti	L. 33.831.702
SPESE VARIE	L. 6.000.000	INTERESSI ATTIVI	L. 53.056.690
		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L. 746.685
TOTALE PERDITE	**L. 6.320.147**		
AVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	**L. 81.314.930**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 87.635.077**
TOTALE A PAREGGIO	L. 87.635.077	**TOTALE A PAREGGIO**	L. 87.635.077

02A13481

DECRETO 20 settembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria del «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Secchia», in Sassuolo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato ed il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 5 gennaio 1982, n. 349, e successive modificazioni concernente l'articolazione dell'Ufficio liquidazioni in settori di attività liquidatorie;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni assume la denominazione di Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le situazioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del «Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Secchia» Sassuolo (Modena), sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di L. 12.642.777 che, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del «Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Secchia» Sassuolo (Modena), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 12.642.777.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 12.642.777, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto Ente, è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONSORZIO FIUME SECCHIA

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'		IMPORTO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N. 21029 (EX 255) DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 12.642.777	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		L. 12.642.777
		PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE	L. 13.332.255	
		DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE	L. 689.478	

CONTO ECONOMICO

PERDITE	IMPORTO	PROFITTI	IMPORTO
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'		INSUSSISTENZE DI PASSIVITA' Tributi consortili	L. 1.219.859
SOPRAVVENIENZE PASSIVE Spese Varie	L. 6.000.000		
SPESE DI LIQUIDAZIONE		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
		INTERESSI ATTIVI	L. 4.090.663
TOTALE PERDITE	**L. 6.000.000**	**TOTALE PROFITTI**	**L. 5.310.522**
		DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	**L. 689.478**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 6.000.000**	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 6.000.000**

02A13482

DECRETO 22 novembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali», in Ravenna.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per i commercianti» di Ravenna;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 1.028.472.405;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali» di Ravenna è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 1.028.472.405.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 1.028.472.405 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	L. 1.028.472.405	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** Patrimonio netto alle consegne L. 1.234.534.003 Disavanzo della liquidazione L. 206.061.598	L. 1.028.472.405

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO		RENDITE E PROFITTI	IMPORTO	
INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'			SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
			Riscossioni della gestione commissariale	30.000	
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15, 3° comma della legge 638/83	227.197.480		Accertamento di maggiore valore attribuito alla polizza INA per accantonamento Fondo indennità di quiescenza	74.022.485	
Quote non ammortizzate dei beni immobili trasferiti alle USL	2.710.065		Accertamento di maggiori crediti della gestione liquidatoria	2.522.279	
Totale insussistenze di attività		229.907.545	Totale sopravvenienze attive		76.574.764
SOPRAVVENIENZE PASSIVE					
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione commissariale	288.406				
Maggior impegno sul fondo indennità di quiescenza	175.448				
Accertamento di nuovi e maggiori debiti sorti durante la gestione liquidatoria	52.264.963				
Totale sopravvenienze passive		52.728.817	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**		76.574.764
			Disavanzo di liquidazione		206.061.598
TOTALE SPESE E PERDITE		282.636.362	**TOTALE A PAREGGIO**		282.636.362

02A13480

DECRETO 20 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria del «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere», in Sansepolcro.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 183/1989 che individua i consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;

Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da ultimo reiterato con l'art. 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», che chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo, della sopra citata legge n. 520 del 1993, si intendono riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;

Accertato che le operazioni di liquidazione del «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere» Sansepolcro (Arezzo), sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dalla quale risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 11.397.241 (€ 5.886,18);

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere» Sansepolcro (Arezzo), è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 11.397.241 (€ 5.886,18), unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca nazionale del lavoro ed intestato al «Consorzio idraulico di terza categoria fiume Tevere» Sansepolcro (Arezzo), è devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
FIUME TEVERE SANSEPOLCRO (AR)

ATTIVITA'	IMPORTO	EURO	PASSIVITA	IMPORTO	EURO
DISPONIBILITA' GIACENTI SUL CONTO N 21029, (FX 255) DI CUI ALL'ART 14 DELLA LEGGE N 1404/56 ACCESO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	L. 11 397.241	5 886,18	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**	L. 11.397.241	5.886,18
			PATRIMONIO NETTO ALLE CONSEGNE L. 26 758 289		13 819,50
			DISAVANZO DELLA LIQUIDAZIONE L. 15.361.048		**7.933,32**

CONTO ECONOMICO

caso di AVANZO della gestione liquidatoria

PERDITE	IMPORTO	EURO	PROFITTI	IMPORTO	EURO
SOPRAVVENIENZE PASSIVITA'			*SOPRAVVENIENZE ATTIVITA'*		
Spese di trasporto	L. 416 500	215,10	VERS. DISP FINAN	L. 322 858	166 74
Avv. DONNO	L. 229 950	118,76	SORIT Perugia	L. 2 991	1 54
			INTERESSI ATTIVI	L. 16 456 297	8 498 97
MUGNAI Anna Gualtiera	L. 17.716 740	9 149 93			
INSUSSISTENZE ATTIVITA'					
LUZZI Pietro	2 444 600	1 262,53	*INSUSSISTENZE PASSIVITA*		
SALVI	L. 70 000	36,15	FITTO LOCALI	L. 416 436	215 07
PASQUI	L. 280.000	144,61	CESTELLI	L. 742 500	383 47
GIORNI	L. 926 500	478,50	CARAFFINI	L. 100	0 05
SPESE VARIE	L. 12 000 000	6 197,48	ENEL	L. 50 827	26 25
			POGGINI	L. 41 000	21 17
TOTALE PERDITE	**L. 34.084.290**	**17.603,07**	DEL BARSA	L. 21 000	10 85
			BUSATI	L. 21 000	10.85
			UNIONE PROV AGRICOLA	L. 142 000	73.34
			MARIUCCI	L. 74 970	38.72
			SELDAT S p a	L. 119 000	61,46
			BANCA POP quota riscaldamento	L. 166 495	85.99
			SIP	L. 145 768	75 28
			TOTALE PROFITTI	**L. 18.723.242**	**9.669,75**
			DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE	**L. 15.361.048**	**7.933.32**
TOTALE A PAREGGIO	**L. 34.084.290**	17.603,07	**TOTALE A PAREGGIO**	**L. 34.084.290**	**17.603.07**

02A13483

DECRETO 20 dicembre 2001.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti», in Sondrio.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti» di Sondrio;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di L. 59.682.818 pari a € 108.101,87;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della «Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti» di Sondrio, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di L. 59.682.818 pari a € 108.101,87.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 59.682.818 pari a € 108.101,87 risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al «Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Bilancio finale di liquidazione

A) Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO		PASSIVITA'	IMPORTO	
	€	lire		€	lire
Disponibilità giacenti sul c/c infruttifero n. 21108 (ex 597) acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato	€ 30.823,60	L. 59.682.818	**CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:**		
			Deficit patrimoniale al 30.6.81 L. 1.846.936.637	€ 953.863,17	
			Avanzo della liquidazione L. 1.906.619.455	€ 984.686,77	
				€ 30.823,60	**L. 59.682.818**

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Bilancio finale di liquidazione

B) Conto Economico

SPESE E PERDITE	IMPORTO lire		IMPORTO €	RENDITE E PROFITTI	IMPORTO lire		IMPORTO €
<u>INSUSSISTENZE DI ATTIVITA'</u>				<u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u>			
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 3° comma della legge 638/11.11.83	335.527.191		173.285,33	Interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide	32.544.572		16.807,87
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 3° comma della legge 638/11.11.83	224.139.585		115.758,44	Maggior entrata per deposito cauzionale	5.500		2,84
Estinzione di crediti ai sensi dell'art. 9 legge 1404/56 modificata dall'art. 47 ter legge n.35 del 22.3.95	81.000		41,83	Realizzo vendita beni mobili	706.999		365,13
						33.257.071	**17.175,84**
Minore entrata su cassa e banche	329.850		170,35				
Totale insussistenze di attività		**560.077.626**	**289.255,95**	<u>INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'</u>			
				Per estinzione debiti ai sensi dell'art. 9, 2° comma legge n. 456/29.10.87	202.980.018		104.830,43
<u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</u>				Per estinzione debiti ai sensi degli artt. 2934 e 2946 del CC	79.545.069		41.081,60
Accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi sorti durante la gestione liquidatoria svolta dall'IGED	49.837.621		25.738,99	Per estinzione debiti per insussistenza ai sensi dell'art. 15, 3° comma legge 638/11.11.83	333.461.292		172.218,38
Maggiore impegno sul fondo indennità di quiescenza	16.166.795		8.349,45	Per estinzione debiti ai sensi della legge 7 marzo 1985 n. 71, art. 1, 2° comma	1.883.458.047		972.724,90
Totale sopravvenienze passive		**66.004.416**	**34.088,44**	Totale insussistenze di passività		2.499.444.426	**1.290.855,32**
TOTALE SPESE E PERDITE		**626.082.042**	**323.344,39**				
AVANZO DI LIQUIDAZIONE		1.906.619.455	984.686,77	**TOTALE RENDITE E PROFITTI**		**2.532.701.497**	**1.308.031,16**
TOTALE A PAREGGIO		**2.532.701.497**	**1.308.031,16**	**TOTALE A PAREGGIO**		**2.532.701.497**	**1.308.031,16**

02A13394

DECRETO 7 novembre 2002.

Trasferimento di crediti a vari enti di cui all'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale l'ente Utenti motori agricoli (U.M.A.) è stato soppresso;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

€ 15.971,69 nei confronti del P.G.S. per la vendita di beni mobili relativi alla sede di via Sicilia;

€ 334.769,93 nei confronti della regione Sicilia per anticipazioni di competenze agli ex dipendenti U.M.A.;

€ 17.270,66 nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia per anticipazioni di competenze agli ex dipendenti U.M.A.;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti crediti per l'importo complessivo di € 368.012,28 dall'U.M.A. all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse (€ 15.971,69 nei confronti del P.G.S. per la vendita di beni mobili relativi alla sede di via Sicilia; € 334.769,93 nei confronti della regione Sicilia per anticipazioni di competenze agli ex dipendenti U.M.A.; € 17.270,66 nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia per anticipazione di competenza agli ex dipendenti U.M.A.) sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente utenti motori agricoli (U.M.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo al citato U.M.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

02A13495

DECRETO 11 novembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2002 ammonta, al netto dei rim-

borsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.024 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 e 23 settembre, 15 e 28 ottobre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2002, entro le ore 11 del giorno 14 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 settembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 novembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 novembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai

capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A13497

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed, in particolare, l'art. 44 che dispone l'istituzione, presso ogni sede dell'Istituto medesimo, di un comitato per l'espletamento dei compiti fissati dall'art. 46 della stessa legge;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 che detta, fra l'altro, le norme ed i criteri da seguire ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1, 2 e 3 del menzionato art. 44 in relazione: all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia; alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; al rapporto numerico delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Considerato che i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 di detto art. 44 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Tenuto conto che, prima di procedere alla ricostituzione del comitato occorre individuare le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti in provincia;

Considerato che per la determinazione del grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali, a livello provinciale, sulla base di precise indicazioni ministeriali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro nota n. 13409 del 26 aprile 1993), nonché della direzione regionale del lavoro della Campania (nota. n. 6852 del 4 giugno 1996), si è fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione agli organismi collegiali;

b) stipula contratti integrativi provinciali e aziendali;

c) richieste conciliazioni c/o DPL vertenze individuali;

d) richieste di conciliazione c/o DPL e Centro per l'impiego, vertenze collettive;

e) verbali di conciliazione depositati c/o DPL ex art. 411 del codice di procedura civile;

f) consistenza iscritti;

g) diffusione delle strutture sindacali nella provincia;

Tenuto conto al riguardo della comunicazione della CCIAA, dei dati forniti direttamente dalle organizzazioni sindacali datoriali e prestatoriali, dalla prefettura, dall'I.N.P.S., nonché di quelli in possesso di questa direzione provinciale del lavoro in materia di vertenze individuali, plurime e collettive, nonché delle conciliazioni in sede sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 del codice di procedura civile;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e prestatoriali;

Rilevato che dalle risultanze istruttorie, come da atti di ufficio e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri, sono state individuate come maggiormente rappresentative, a livello provinciale, per i lavoratori dipendenti le organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e U.G.L.; per i dirigenti di azienda l'organizzazione sindacale C.I.D.A.; per i datori di lavoro l'Unione degli industriali, le organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori; per i lavoratori autonomi la Confederazione nazionale dell'artigianato, le organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori e la Confcommercio;

Rilevato che, in conseguenza di quanto precede, i membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88, vanno così ripartiti:

a) per i lavoratori dipendenti: due rappresentanti alla C.G.I.L., tre rappresentanti alla C.I.S.L., tre rappresentanti alla U.I.L., due rappresentanti all'U.G.L. e un rappresentante ai dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro: un rappresentante all'Unione degli industriali e due rappresentanti alle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori;

c) per i lavoratori autonomi: un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, un rappresentante degli artigiani e un rappresentante degli esercenti attività commerciali;

Tenuto conto che a tutte le predette organizzazioni sindacali, in conseguenza della ripartizione che precede, è stata richiesta, con raccomandate a.r., la designazione dei nominativi dei propri rappresentanti al fine della ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Rilevato che tutte le organizzazioni sindacali datoriali e prestatoriali, eccetto la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L., hanno provveduto alla designazione dei nominativi dei propri rappresentanti come previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Rilevato, altresì, che le organizzazioni sindacali C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L. nonostante il rinnovato invito a provvedere alla designazione di nominativi dei rispettivi rappresentanti, come da raccomandate aa.rr. agli atti, non vi hanno provveduto;

Ritenuto, comunque, di dover provvedere alla ricostituzione del comitato;

Viste le designazioni pervenute;

Visti i punti 4, 5 e 6 del più volte citato art. 44 che rispettivamente stabiliscono che il comitato è altresì composto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro e delle politiche sociali, dal direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato e dal dirigente della sede provinciale I.N.P.S.;

Decreta:

È costituito, presso la sede I.N.P.S. di Benevento, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata di un quadriennio (2002-2006), il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, quale modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

per i lavoratori dipendenti:

U.G.L.: dott.ssa Pozzuto Nicoletta, nata il 29 ottobre 1958 e dott.ssa Papa Angela nata il 21 agosto 1964;

C.I.D.A.: sig. Carosella Antonino, nato il 16 settembre 1938;

per le organizzazioni sindacali C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L. alle quali spettano le rappresentanze come innanzi risultanti, il presente provvedimento sarà integrato con i rispettivi nominativi non appena perverranno;

per i datori di lavoro:

avv. Vitale Sergio, nato il 26 settembre 1948 in rappresentanza Unione industriali;

dott. Pascarella Manfredi, nato il 7 aprile 1953; sig. Martino Giuliano, nato il 27 gennaio 1959, in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura e Confagricoltori;

per i lavoratori autonomi:

sig. Milo Angelo, nato il 27 ottobre 1955 in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole;

sig.Garofano Silvio, nato il 20 dicembre 1952 in rappresentanza C.N.A.;

sig. De Blasio Filippo, nato l'11 novembre 1960 in rappresentanza della Confcommercio;

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Benevento;

direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Benevento;

direttore *pro-tempore* della sede I.N.P.S. di Benevento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 5 novembre 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A13324

DECRETO 6 novembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Industriali artigiani conciari», in Solofra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa «Industriali artigiani e conciari» redatto dal notaio dott. Carmelo Fisichella in data 1° febbraio 1977, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa ed è stato nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Angelo Maffei, nato a Solofra il 13 ottobre 1911 ed ivi residente alla via Capo Solofra;

Constatato che il citato commissario liquidatore è deceduto il 23 aprile 1990 senza portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 aprile 2002 dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative e pervenuto a questa D.P.L. in data 13 giugno 2002;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle

direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Decreta:

Il sig. Recce Maurizio, nato a Benevento il 13 dicembre 1962 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Industriali artigiani conciari», con sede in Solofra, via Felice De Stefano, in sostituzione del sig. Angelo Maffei deceduto, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 6 novembre 2002

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

02A13287

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 17 novembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 671361;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Ritenuto che non appare opportuno, essendo attualmente in corso la campagna di raccolta e commercializzazione, modificare il piano dei controlli attualmente autorizzato;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13325

DECRETO 28 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 17 novembre 2002.

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61360;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Ritenuto che non appare opportuno, essendo attualmente in corso la compagna di raccolta e commercializzazione, modificare il piano dei controlli attualmente autorizzato;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza dalla succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano, 74 con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 1001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13328

DECRETO 28 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 16 novembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60897;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella»;

Ritenuto che non appare opportuno, essendo attualmente in corso la compagna oleica, modificare il piano dei controlli attualmente autorizzato;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza dalla succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13329

DECRETO 11 novembre 2002.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» ed il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 21 agosto 2002;

Viste le istanze formulate con nota del 15 ottobre 2002, n. 372, dal Consorzio tutela vini di Valtellina, tese ad ottenere un riesame degli articoli 3 e 4 della proposta di disciplinare di produzione allegato al parere di cui sopra e più precisamente: all'art. 3 la ridefinizione della zona di produzione e all'art. 4 la previsione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulle sopraddette istanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002.

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», in conformità ai pareri espressi dal Comitato soprarichiamato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VALTELLINA SUPERIORE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione «riserva», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

Il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso:

dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto «di Pala» fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.

Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada «della Guadia» per immettersi sulla mulattiera «Ca' Urga» fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada «di Pancetta» sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.

Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Catione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi seguire la mulattiera detta «Risc delle Case Nuovo». Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località della Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del «doss dei Ciatt» giunge alla contrada Moroni, dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della «Sassa» che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla località Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza.

Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Bisciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palù. Dalla contrada Palù segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada «Calvario al piano». Prende quindi la strada denominata «Del Bungin», fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto «Ca' Ferrari» sulla destra della valle stessa. Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Ca' Farina e Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei «Dossi Salati» e giungere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.

Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). In corrispondenza del tornante a sinistra prima della località Quigna Superiore, prosegue in direzione nord secondo il limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la strada nuova detta del Bim seguendola verso ovest fino ad incontrare la strada vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo sino ad incontrare in località Bissa (Case Donchi-Ciapela) la strada comunale di Quigna. La segue per un breve tratto per poi volgere a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località «La Sella» e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro-Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limate con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.

In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla località «La Gatta» attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S. Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrate in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone-Bratta. Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.

Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato «Casa del mutilato»; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza.

Nel territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Vagella, delimitate rispettivamente come appresso:

a) Maroggia - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la strada Regoledo-Monastero, il confine volge verso ovest seguendo la strada comunale per Monastero fino alla quota 550, prosegue

lungo la strada consorziale dei Casini fino alla località Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale Maroggia-Ere fino al nucleo abitativo di Maroggia e lo attraversa passando per le vie F.lli Rodari e Gardenia fino a giungere alla sommità del conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in località Pedemonte e prosegue verso est lungo le contrade Ere, Valdorta, Pedemonte, Gatti, Camp Fop. Si congiunge con la strada provinciale Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e sale in direzione nord, lungo tale valle, fino al punto di partenza;

b) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del «Quadro», raggiunge e si immette sulla strada comunale del «Campetto» e poi su quella della «Sassa» fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla località «Tass». Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto «Crap Coròn» fino alla località detta «Crap Bedoi», donde sale in direzione nord-ovest per un sentiero che incontra in località Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comune Moroni-Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella. Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;

c) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38 dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fina a quota 449; risale verso il nord-est la strada di «Riva» fino al capitello di «Riva» e per la valle della «Giambon» raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al «Dosso» in località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di «Croce» a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada «Rasella» raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio-Montagna (in prossimità di quota 340) per ritornare all'incrocio con la via Lusardi;

d) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti, scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palù. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Ca' Menatti in località Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;

e) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a San Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente fino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada provinciale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei «Luc», in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione delle sottozone, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina Superiore» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero sotto il controllo del Consorzio di tutela, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», «Valtellina Superiore» Maroggia, «Valtellina Superiore» Sassella, «Valtellina Superiore» Grumello, «Valtellina Superiore» Inferno, «Valtellina Superiore» Valgella, «Valtellina Superiore» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;

sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

L'uso delle sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore», è riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.

I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione «Valtellina Superiore».

È consentita l'utilizzazione della dizione «Stagafassli» in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore» limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione Riserva sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Supeiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località e mappali, inclusi nelle zone, delimitate nel precedente art. 3 e, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

È altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve, da cui i vini così qualificati sono stati esclusivamente ottenuti, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle leggi vigenti, non inferiori a 0,375 e non superiore a 5 litri. È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini «Valtellina Superiore», ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica.

Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

02A13322

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cremona e Pavia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 14 luglio 2002 al 18 luglio 2002 nella provincia di Cremona;

grandinate 24 giugno 2002 nella provincia di Cremona;

grandinate 18 luglio 2002 nella provincia di Pavia;

grandinate 5 agosto 2002 nella provincia di Pavia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cremona:

grandinate del 24 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Casalmaggiore, Crotta D'Adda, Sesto ed Uniti, Spinadesco;

piogge alluvionali dal 14 luglio 2002 al 18 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Casteldidone, Rivarolo del Re ed Uniti;

piogge alluvionali dal 14 luglio 2002 al 18 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Calvatone, Cappella Dè Picenardi, Casalmaggiore, Castelverde, Corte Dè Cortesi con Cignone, Corte Dè Frati, Cremona, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Paderno Ponchielli, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve D'Olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, San Daniele Po, San Martino del Lago, Scandolara Ripa D'oglio, Sesto ed Uniti, Sospiro, Spinadesco, Spineda, Stagno Lombardo;

Pavia:

grandinate del 18 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo, Pinarolo Po;

grandinate del 5 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Casei Gerola, Corana, Gambarana, Mezzana Bigli, Montebello della Battaglia, Pieve del Cairo, Suardi, Voghera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13496

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale: grandinate 4 agosto 2002 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

grandinate del 4 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Cannara, Trevi;

grandinate del 4 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cannara, Spello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13498

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Foggia e Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 13 luglio 2002 nella provincia di Foggia;

grandinate 26 luglio 2002 nella provincia di Lecce;

grandinate 31 luglio 2002 nella provincia di Foggia;

grandinate 21 agosto 2002 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: grandinate del 21 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Ruvo di Puglia;

Foggia:

grandinate del 13 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* nel territorio dei comuni di Cerignola, Ordona, Orta Nova;

grandinate del 31 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Cerignola;

Lecce: grandinate del 26 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Minervino di Lecce, Otranto, Uggiano La Chiesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13499

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 2002.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, ai sensi dell'art. 52, comma 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto disponga, in conformità alle disposizioni del richiamato regolamento CEE 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali;

Vista la nota con la quale l'ENAC ha formulato la proposta di imposizione di oneri di servizio pubblico;

Vista la comunicazione n. 9660 in data 2 agosto 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea;

Considerato che l'ENAC ha dato atto di avere informato i vettori aerei operanti sulle rotte interessate, dell'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4.1.*a)* del citato regolamento CEE;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea effettuati sulle rotte Crotone-Milano e viceversa e Crotone-Roma e viceversa, previsti dall'art. 52, comma 35, della legge n. 448/2001;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo da e per Crotone, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento che non si renda necessario espletare la gara d'appalto di cui al citato art. 52, comma 36, della legge n. 448/2001;

Considerato altresì che tale accertamento è condizionato all'esercizio della facoltà dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Ritenuto pertanto che, al fine di assicurare adeguati collegamenti aerei, rispondenti a criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, occorre istituire oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per Crotone,

Decreta:

I servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Crotone con Milano e con Roma sono sottoposti ad onere di servizio pubblico, secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente imposizione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nessun vettore abbia istituito o si appresti ad istituire servizi di linea con l'assunzione di oneri di servizio pubblico, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire una gara d'appalto europea, secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato regolamento CEE.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo provvedimento.

Agli oneri derivanti dal presente decreto si farà fronte nei limiti della dotazione finanziaria iscritta sul capitolo 2165 del Cdr n. 4 «Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo e aereo» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 4, PAR. 1, LETT. *a)* DEL REG. (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia.

A norma delle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lett. *a)* del regolamento n. 2408/98/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente a quanto previsto dell'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1.Rotte interessate:

Crotone-Milano e vv.;

Crotone-Roma Fiumicino e vv.

1.1 Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio della Comunità europea del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti sottoposti al regime di pieno coordinamento.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

Gli oneri di servizio pubblico, sono i seguenti:

2.1 In termini di numero di frequenze minime:

a) tra Crotone-Milano e vv. - almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno;

b) tra Crotone-Roma e vv. - almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno.

2.2 In termini di orari.

Per entrambe le rotte Crotone-Milano e vv. e Crotone-Roma e vv., gli orari devono prevedere un volo di andata in mattinata (6-9) e un volo di ritorno in serata (18-21), in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali limitazioni operative aeroportuali.

2.3 In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta.

Gli aeromobili impiegati dovranno fornire sulla rotta Crotone-Milano e vv. una capacità minima di 40 posti, mentre sulla rotta Crotone-Roma e vv., nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno dovranno fornire una capacità minima di 70 posti e, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre e nei 15 e 5 giorni rispettivamente delle festività natalizie e pasquali, una capacità minima di 140 posti. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacità diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata, anche attraverso un'implementazione delle frequenze, una capacità equivalente su base annua.

2.4 In termini di tariffe.

Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta, al netto di IVA e tasse aeroportuali, sono le seguenti:

Crotone-Milano o vv. € 85,00;

Crotone-Roma o vv. € 60,00.

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente, calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata. Analogamente si provvederà nel caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori di altri fattori di costo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ENAC.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

2.5 In termini di continuità dei servizi.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA, l'1% del numero dei voli previsti.

Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli senza un preavviso di sei mesi.

3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione può comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale.

02A13503

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Legge n. 97/1994 - Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2002. (Deliberazione n. 56/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 in materia di criteri da tenere presenti nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004», che ha attribuito ai Fondo nazionale per la montagna, per l'anno 2002, la somma complessiva di € 58.359.405;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna 2002, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze concernente i criteri di riparto e la ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2002;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro delle politiche agricole e forestali alla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 25 luglio 2002;

Delibera:

1. Sano approvati, per l'anno 2002, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1. dell'estensione del territorio montano;

1.2. della popolazione residente nelle aree montane;

1.3. della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4. del reddito medio pro-capite;

1.5. del livello dei servizi;

1.6. dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1. indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

2.2. indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3. indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna *A* della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per l'anno 2002, il piano di riparto della somma complessiva di € 58.359.405, di cui alla colonna *B* della predetta tabella, tra le regioni e le province autonome.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 207

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDO NAZIONALE MONTAGNA
ANNO 2002

Regione	Colonna *A* Quota di riparto %	Colonna *B* Assegnazione euro
Piemonte	7,38	4.306.924
Valle d'Aosta	1,26	735.328
Lombardia	6,63	3.869.228
Provincia autonoma di Bolzano	4,51	2.632.009
Provincia autonoma di Trento	3,30	1.925.860
Veneto	3,05	1.779.962
Friuli-Venezia Giulia	1,84	1.073.813
Liguria	2,74	1.599.048
Emilia-Romagna	4,94	2.882.955
Toscana	5,01	2.923.806
Umbria	3,85	2.246.837
Marche	3,37	1.966.712
Lazio	5,51	3.215.603
Abruzzo	5,26	3.069.705
Molise	2,41	1.406.462
Campania	7,85	4.581.213
Puglia	3,24	1.890.845
Basilicata	4,85	2.830.431
Calabria	7,78	4.540.362
Sicilia	6,29	3.670.807
Sardegna	8,93	5.211.495
TOTALE	100,00	58.359.405

02A13500

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Modifica della deliberazione CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, recante delibera quadro su criteri e modalità degli interventi, ex RIBS S.p.a., di Sviluppo Italia S.p.a. - legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23. (Deliberazione n. 58/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, che prevede la costituzione della società finanziaria pubblica «Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a.», avente per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero esplicabile mediante la promozione di nuove società, l'acquisizione di partecipazioni azionarie in società esistenti e la concessione di finanziamenti agevolati a società a partecipazione RIBS;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, che attribuisce a questo Comitato il compito di emanare le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2, che modifica l'art. 3, comma 2, della citata legge n. 700/1983;

Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, di conversione del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, che modifica, tra l'altro, le norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede l'estensione dell'intervento della RIBS S.p.a. in base alla citata legge n. 700/1983, ad altri settori della produzione agricola;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 24 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132, che autorizza la RIBS S.p.a. ad acquisire e poi cedere partecipazioni a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato, oltre che con le modalità previste dell'art. 3 della citata legge n. 700/1983;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che all'art. 23 reca integrazioni e modificazioni della citata legge n. 700/1983;

Vista la propria delibera-quadro 4 agosto 2000, n. 90 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2000), recante criteri e modalità di intervento ex RIBS S.p.a., di Sviluppo Italia S.p.a., comunicata a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che reca misure in materia di «Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e che prevede, tra l'altro, l'incorporazione della RIBS in Sviluppo Italia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante la razionalizzazione degli interventi nel settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale;

Visti gli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 28/2 del 1º febbraio 2000 e successive modificazioni;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 34499 del 26 luglio 2002, con la quale viene proposta la modifica della citata delibera n. 90/2000;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2003-2006;

Ravvisata l'opportunità di procedere a una piú puntuale definizione dei compiti e delle iniziative che Sviluppo Italia dovrà realizzare nel settore agricolo, agroindustriale e agroalimentare, anche alla luce delle linee strategiche e degli obiettivi contenuti nel programma di Governo e nel documento di programmazione economica e finanziaria sopra citato;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

A. *Criteri generali.*

Il punto 2 della delibera 4 agosto 2000, n. 90, è così sostituito:

«2. Le risorse finanziarie già assegnate a RIBS ed attribuite a Sviluppo Italia a seguito della fusione, nonché le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni temporanee acquisite da RIBS/Sviluppo Italia e dai rimborsi delle rate di mutuo da questa concessi, sono utilizzate da Sviluppo Italia secondo i criteri e le modalità della presente delibera.

Gli interventi perseguono il miglioramento strutturale del reddito degli agricoltori in tutto il territorio nazionale, con priorità per le iniziative che:

a) siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare nei territori dell'obiettivo 1, avuto anche riguardo alle problematiche idriche delle diverse zone;

b) siano finalizzate a promuovere processi di aggregazione e di integrazione attraverso azioni innovative e di sistema (filiera e/o distretto).

Il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio atto di indirizzo, comunica a Sviluppo Italia dandone preventiva informativa al CIPE, le priorità settoriali e territoriali cui dovranno essere rivolti gli interventi nell'anno successivo.».

Il punto 3 della predetta delibera n. 90/2000 è così sostituito:

«3. Sviluppo Italia, anche avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), per il tramite di AGEA, adotta iniziative per informare i potenziali interessati sui servizi da essa erogati, sulle agevolazioni concesse e le relative modalità operative.».

La lettera D della predetta delibera n. 90/2000 (interventi a condizioni di mercato) è così sostituita:

«D. Interventi a condizioni di mercato nel capitale di rischio delle imprese.

15. Sviluppo Italia, anche a valere sulle risorse di cui al punto 2 della presente delibera, può intervenire nel capitale di rischio delle imprese di trasformazione e

commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli e zootecnici anche attraverso la costituzione di un apposito fondo di investimenti, in base a quanto disposto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.».

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 208

02A13501

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 seconda assegnazione anno 2002 (completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 60/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte assegnazioni finanziarie per assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 117 del 26 marzo 2003, concernente le esigenze finanziarie, per l'anno in corso, connesse al completamento delle opere *ex lege* n. 64/1986 di competenza del Ministero stesso, per un importo di € 75.000.000;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2527 del 18 giugno 2002 e n. 935 del 17 luglio 2002, concernenti rispettivamente le esigenze finanziarie connesse al funzionamento delle commissioni di accertamento di spesa e del commissario *ad acta,* per un importo complessivo di € 131.692, e le esigenze del Centro di ricerche aerospaziali CIRA S.c.p.a.) per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), nel corrente esercizio 2002, per un importo di € 16.505.000;

Vista la nota del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, n. 0023417 del 26 luglio 2002, concernente la restituzione alla Commissione europea degli accrediti relativi a programmi e progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito della programmazione anteriore al 1989, per un importo complessivo di € 25.180.403;

Considerato che sono in corso iniziative di competenza delle regioni meridionali volte ad assicurare il cofinanziamento comunitario del prestito d'onore, nell'ambito dei programmi operativi regionali 2000-2006;

Tenuto conto che l'indifferibile urgenza di assicurare continuità nel finanziamento del prestito d'onore rende necessaria, nelle more della definizione delle predette iniziative di competenza regionale, un'anticipazione di 155 milioni di euro per il corrente esercizio 2002, che viene temporaneamente posta a carico del fondo di cui all'art. 19 sopra richiamato;

Tenuto conto che tale anticipazione sarà compensata in occasione della ripartizione 2003 del fondo ex art. 19 sopra citato e, in particolare, nell'ambito dell'assegnazione del residuo importo di € 516.451.082, già quantificato per il prossimo esercizio, da ripartire tra le regioni meridionali a seguito del trasferimento delle funzioni concernenti i programmi regionali di sviluppo e l'azione organica 6.3 di cui alla legge n. 64/1986, in attuazione dei decreto legislativo n. 112/1998 e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno disporre, alla luce delle predette esigenze, un'ulteriore assegnazione, per l'anno 2002, pari a complessivi € 271.817.095, a carico del fondo ex art. 19 sopra richiamato;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità, per l'anno 2002, del fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,

n. 96, sono disposte, per le finalità indicate in premessa, le seguenti assegnazioni per un importo complessivo di € 271.817.095:

(Importi in euro)

Amministrazioni centrali destinatarie		Assegnazioni 2002
Economia e finanze:		
Restituzione accrediti comunitari (iniziative ante 1989)	—	25.180.403
Programma comunitario Star	6.989.667	—
Convenzioni Agensud	15.815.034	—
Ville vesuviane	2.375.702	—
Anticipazione prestito d'onore	—	155.000.000
TOTALE . . .	—	180.180.403
Istruzione, università e ricerca:		
CIRA		16.505.000
Commissioni di accertamento di spesa e commissario *ad acta*	—	131.692
TOTALE . . .	—	16.636.692
Infrastrutture e trasporti:		
Completamento opere	—	75.000.000
TOTALE . . .	—	75.000.000
TOTALE . . .	—	271.817.095

I competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni di bilancio, per l'anno 2002, a carico del fondo ex art. 19 richiamato in premessa. Per quanto concerne le variazioni in termini di cassa, tenuto conto della limitata dotazione di bilancio sarà data priorità ai pagamento delle voci di spesa che presentano carattere obbligatorio e ricorrente, mentre per le altre assegnazioni, tali variazioni saranno disposte in misura proporzionale alle quote di devoluzione sopra indicate, ovvero alla luce di particolari esigenze di spesa delle amministrazioni destinatarie delle risorse.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 209

02A13502

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 7 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Viadana, sezione staccata dell'ufficio locale di Suzzara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 16348 in data 18 ottobre 2002, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Suzzara ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Viadana, sezione staccata dell'ufficio locale di Suzzara, il giorno 18 ottobre 2002, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 18 ottobre 2002;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Viadana, sezione staccata dell'ufficio locale di Suzzara, il giorno 18 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13462

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cosenza e delle sezioni staccate di Acri, Rogliano e Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Cosenza e delle sezioni staccate di Acri, Rogliano e Montalto Uffugo.

1.1. È accertato il mancato funzionamento:

a) dell'ufficio locale di Cosenza nel giorno 25 ottobre 2002;

b) delle sezioni staccate di Acri, Rogliano e Montalto Uffugo nel giorno 28 ottobre 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1, nei giorni a fianco indicati, i medesimi uffici non hanno operato per consentire i relativi interventi da parte della locale A.S.L.

Dell'avvenuta chiusura degli uffici è stata data comunicazione al Garante del contribuente della regione Calabria.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 6 novembre 2002

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

02A13475

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella, avvenuta il giorno 18 ottobre 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 18 ottobre 2002. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4438/26/02 del 2 novembre 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 novembre 2002

Il direttore regionale: PIRANI

02A13504

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 novembre 2002.

Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000. (Deliberazione n. 350/02/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 6 novembre 2002;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CEE sulla «Applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP)» alle linee affittate;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)» e in particolare gli articoli 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti 1, 2 e 3;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di conumicazione elettronica (direttiva quadro);

Visto il parere della DG XIII della Commissione europea sui criteri e i parametri di misura adottati per l'identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato ai fini della corretta attuazione del quadro normativo ONP per le telecomunicazioni, pervenuto all'Autorità in data 5 luglio 1999;

Visto il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante «Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità) e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *am)*, l'art. 22, comma 1, lettera *a)* e l'allegato *A*;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la determina del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» e in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;

Vista la propria delibera 197/99 del 7 settembre 1999 concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, relativo al regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»;

Vista la propria delibera 219/02/CONS del 10 luglio 2002, recante «Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet»;

Visti la documentazione e i dati forniti all'Autorità dai soggetti partecipanti al procedimento, nonché i bilanci e le relazioni annuali degli operatori di telecomunicazioni, con specifico riferimento agli anni 2000 e 2001;

Sentite, in data 3 dicembre 2001, in data 31 luglio e 2 agosto 2002, le società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Sentite, su espressa richiesta delle stesse, in data 6 dicembre 2001, la società Telecom Italia S.p.a., in data 7 dicembre 2001, la associazione A.I.I.P, in data 31 gennaio 2002, la società Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Visti gli atti del procedimento;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto in data 17 ottobre 2002;

Considerato quanto segue:

1. IL QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO E LE RECENTI EVOLUZIONI.

Il vigente quadro regolamentare europeo e nazionale assegna agli Stati membri competenze in materia di applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato (di seguito, «notevole forza di mercato», secondo la formula prevalentemente adottata nei testi nazionali), mantenendo in capo alla Commissione europea il potere di chiedere a ciascuno Sato membro di giustificare le determinazioni assunte in materia.

In particolare, l'art. 18, comma 2, della direttiva n. 97/33/CE, dispone che siano le Autorità nazionali di regolamentazione ad espletare le attività di identificazione e notifica alla Commissione europea degli organismi aventi notevole forza di mercato (da cui discendono specifici obblighi regolamentari in capo ai soggetti notificati).

L'art. 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, assegna all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, l'Autorità) competenze in materia di disciplina e modalità applicative dell'istituto, segnatamente, la decisione sui parametri da adottare per misurare le quote di mercato degli organismi di telecomunicazioni, la valutazione del peso dei criteri diversi dalla quota di mercato contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché la decisione in merito ai soggetti da notificare alla Commissione europea.

La nozione di «notevole forza di mercato» e i criteri applicabili per la sua individuazione in capo ad un operatore, sono definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *am)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; la norma definisce come operatore avente significativo potere di mercato «... un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito del mercato geografico ove è autorizzato ad operare». L'Autorità, ai sensi del secondo paragrafo della medesima disposizione, può in ogni caso stabilire, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che «... un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza. In entrambi i casi la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato».

In merito al mercato rilevante, la normativa nazionale e comunitaria individua i seguenti quattro mercati di riferimento (in termini di prodotto/servizio):

1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato *A*, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte l della direttiva 97/33/CE);

2) mercato dei sistemi di linee affittate (allegato *A*, parte 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);

3) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico (allegato *A*, parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);

4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato *A*, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (allegato *A*, parte 3, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3, punto l della direttiva 97/33/CE).

In base al quadro regolamentare sopra indicato, l'Autorità ha provveduto, con la delibera n. 197/1999, a designare e notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato nei mercati sopra menzionati. In tale contesto, l'Autorità ha inoltre provveduto a evidenziare le modalità applicative della norma, sottolineando, in particolare (Considerando 3), la periodicità della valutazione (normalmente a cadenza annuale) relativa all'evoluzione dei mercati e alle possibili variazioni degli elementi rilevanti, ai fini di un'eventuale ridefinizione dei soggetti aventi notevole forza di mercato ed, eventualmente, anche ai fini della segmentazione dei mercati rilevanti.

Successivamente alla prima applicazione dell'istituto da parte dell'Autorità, l'evoluzione della normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni ha comportato rilevanti innovazioni anche in relazione alla disciplina in materia di notevole forza di mercato.

In primo luogo, nell'ambito delle iniziative di adeguamento degli strumenti regolamentari cd. ONP (Open Network Provision) al nuovo contesto pienamente liberalizzato (in particolare, la direttiva 97/51/CE, che modifica tra l'altro la direttiva 92/44/CEE, cd «ONP linee affittate», e la direttiva 98/10/CE, cd. «ONP telefonia vocale»), la Commissione europea ha provveduto ad aggiornare alcune disposizioni in materia di notevole forza di mercato.

Tali norme sono state oggetto di puntuale trasposizione in Italia ad opera del decreo del Presidente della Repubblica n. 77, dell'11 gennaio 2001; con specifico riferimento al mercato delle linee affittate, l'art. 13, comma 5, dispone che «... L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1 ...» (ovvero i tradizionali obblighi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione) «... agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area ... Il successivo comma 6 prevede che «L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate».

Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l'art. 31, comma 6, dispone che l'Autorità possa autorizzare gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dei servizi di telefonia vocale a non conformarsi agli obblighi conseguenti (prescritti ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), «... in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi»;

Dal complesso delle disposizioni richiamate, emerge un'indicazione regolamentare a rafforzare il momento di analisi dei mercati rilevanti, con un esplicito richiamo anche alla possibilità di segmentazione geografica (e, nel caso delle linee affittate, per tipologia di servizio) dei mercati rilevanti.

In relazione ad entrambi i mercati (rispettivamente agli articoli 14, comma 1, e 37, comma 2), viene confermato in capo all'Autorità il compito di notificare alla Commissione europea i nomi degli organismi aventi notevole forza di mercato, nonché le eventuali esenzioni previste ai sensi delle norme richiamate.

Una profonda trasformazione dell'istituto, sia riguardo alla nozione, sia agli strumenti e alle procedure d'applicazione, è contenuta dalla recente direttiva 2002/2l («direttiva quadro»), la cui applicazione negli Stati membri è prevista per il 25 luglio 2003, ai sensi dell'art. 28 della direttiva stessa.

In estrema sintesi, la nuova disciplina, recata agli articoli 14-16, individua i soggetti aventi significativo potere di mercato attraverso l'applicazione di strumenti e concetti di analisi economica propri della disciplina della concorrenza, individuando (mediante le linee direttrici di cui all'art. 15, comma 3, recentemente pubblicate dalla Commissione) le modalità con cui gli Stati membri sono chiamati a svolgere le analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato e definendo una specifica procedura di consultazione per la individuazione, in ambito nazionale, di mercati nazionali diversi da quelli individuati dalla Commissione stessa nell'ambito della raccomandazione di cui all'art. 15, comma l (di prossima pubblicazione).

L'art. 27 chiarisce che gli Stati membri sono destinatari degli obblighi contenuti nella normativa nazionale vigente sino a quando non abbiano completato l'analisi dei mercati ai sensi delle nuove disposizioni e mediante gli strumenti definiti dalla direttiva stessa.

Le disposizioni risultanti dal nuovo quadro, ancorchè non immediatamente applicabili, forniscono in ogni caso utili orientamenti anche ai fini degli indirizzi applicativi del quadro regolamentare vigente; in particolare, esse confortano l'orientamento dell'Autorità (peraltro già concretamente applicato in occasione della delibera n. 197/99) di non limitare l'analisi alla applicazione del criterio della quota di mercato, bensì di avvalersi in modo sostanziale dei criteri qualitativi definiti dalla vigente normativa.

Con riferimento alle valutazioni espresse in merito al quadro regolamentare applicabile al procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel suo parere, ha reputato metodologicamente corretto il ricorso alla disciplina comunitaria ONP e alla corrispondente normativa nazionale di attuazione in materia di identificazione dei mercati rilevanti del prodotto e di applicazione dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini dell'individuazione dei soggetti con notevole forza di mercato, tenuto conto del fatto che il provvedimento in esame qualifica la posizione degli operatori interessati con riferimento all'anno 2000.

2. ELEMENTI RILEVANTI AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO E L'ITER ISTRUTTORIO.

I passaggi istruttori ai fini della individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000 risultano quindi, ai sensi del quadro regolamentare applicabile ed in continuità con il percorso già seguito in occasione della delibera n. 197/99, i seguenti:

a) identificazione del mercato rilevante, sia in termini di prodotto/servizio, sia in termini geografici;

b) definizione dei parametri di misurazione del mercato complessivo e delle quote di mercato dei singoli operatori e calcolo delle quote di mercato nei mercati di riferimento;

c) valutazione delle caratteristiche strutturali del mercato, individuate dalle norme vigenti come ulteriori criteri qualitativi applicabili per la definizione delle condizioni concorrenziali del mercato di riferimento.

Per quanto attiene la richiesta formulata da un operatore di tenere puntualmente in considerazione nell'analisi relativa ai dati 2000 i criteri di valutazione dei mercati oggetto di analisi da parte della Commissione europea, si osserva che tali criteri sono stati pubblicati solo in data 9 luglio 2002 e si riferiscono ad una normativa applicabile dal luglio 2003. Al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato, l'Autorità ha richiesto agli operatori anche dati prospettici.

Oggetto di valutazione sono stati altresì anche studi ed analisi svolte dai competenti Servizi dell'Autorità, nonché le istruttorie dell'Autorità sui mercati dei beni intermedi e finali (in particolare sulle linee affittate retail e wholesale), nonché l'attività dell'Unità di Monitoraggio costituita con la delibera 5/00/CIR e successive integrazioni.

L'attività di verifica è stata avviata sulla base di una prima richiesta di informazioni in data 1° giugno 2001, a cui hanno fatto seguito, nel corso del procedimento, una serie di ulteriori richieste, nonché audizioni con gli operatori.

L'Autorità ha altresì provveduto ad informare, in sede di audizione, gli operatori oggetto di potenziale notifica delle risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento ed ha esaminato e discusso le osservazioni qualitative e quantitative poste dagli operatori nel corso delle audizioni e nella documentazione prodotta.

Nel corso del procedimento, alcuni operatori (in particolare, l'A.I.I.P. - Associazione Italiana Internet Providers) hanno evidenziato l'opportunità di considerare come mercato rilevante ai fini regolamentari, all'interno del mercato dell'interconnessione, un nuovo seg-

mento di mercato dell'accesso ad Internet, ai fini di una eventuale determinazione degli operatori aventi notevole forza di mercato su tale specifico segmento. In tale ottica, nel corso dell'istruttoria è stato sottolineato che la società derivante dalla fusione per incorporazione di Infostrada S.p.a. in Wind Telecomunicazioni S.p.a., è risultata detenere, nel corso dell'anno 2001, una quota di poco inferiore a quella dell'operatore dominante, ma comunque superiore al 25% proprio nel segmento di mercato dell'accesso ad internet.

Più in generale, per quanto riguarda il mercato tradizionale dell'interconnessione individuato dalla vigente normativa, e sempre facendo riferimento agli effetti conseguenti alla fusione Wind-Infostrada, diversi soggetti hanno richiesto all'Autorità di valutare la possibilità di notifica dell'operatore risultante dalla fusione dei due soggetti.

Anche a tal fine, sia nel corso delle audizioni del 3 dicembre 2001 che in quelle del 31 luglio 2002 e 2 agosto 2002, in occasione della illustrazione da parte degli uffici dell'Autorità delle risultanze istruttorie, sono state discusse in contraddittorio con gli operatori, esaminandone le problematiche giuridiche ed economiche, alcune osservazioni e proposte degli stessi ritenute rilevanti relativamente all'applicazione in capo alla società, per l'anno 2000 e prospetticamente per il 2001, dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente, nonché relative all'estensione all'anno 2001 delle analisi effettuate per l'anno 2000. In entrambe le occasioni, alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità di tenere conto dei trend prospettici di crescita delle due società ritenendole un *unicum* commerciale per l'anno 2001; durante le più recenti audizioni si è inoltre sottolineata l'opportunità di analizzare i dati consuntivi relativi all'anno 2001 ormai disponibili.

Sempre con riferimento alla posizione di Wind, alcuni operatori hanno evidenziato, inoltre, l'opportunità di procedere alla notifica di tale Società sulla base dei criteri qualitativi previsti dalla normativa, evidenziando come, sulla base di tali criteri, la Società potrebbe essere ritenuta in grado di controllare i mezzi di accesso all'utente finale, di avere una facilità di accesso alle risorse finanziarie in considerazione dei suoi azionisti di riferimento e di vantare un'esperienza significativa nella fornitura di prodotti e servizi per effetto degli apporti di tecnologia ed esperienza riferibili all'azionista France Telecom, sufficienti a rappresentare delle specifiche motivazioni di una notifica. Sempre secondo i concorrenti; le potenzialità finanziarie delle controllanti ENEL e France Telecom, altraverso pratiche di ricapitalizzazione e facilità di accesso a risorse finanziarie, garantirebbero a Wind una forte solidità economica che, in buona sostanza, ha consentito e consentirebbe nel futuro alla Società di praticare una politica di prezzi indipendente rispetto ai concorrenti, così dimostrando una rilevante capacità di influenzare le condizioni di mercato tramite anche una politica di prezzi al di sotto dei costi sostenuti, sia per quanto riguarda le offerte rivolte alla clientela affari, sia per quanto riguarda le offerte rivolte alla clientela residenziale.

Con riferimento ai temi sopra richiamati, occorre ricordare che, nel corso dell'attività istruttoria in questione sono giunte a maturazione importanti novità legislative a livello nazionale e comunitario che hanno avuto un significativo impatto sul presente procedimento, sia per quanto concerne l'iter istruttorio, sia per quanto riguarda la valutazione di alcuni degli aspetti di merito sopra richiamati.

In particolare, nel corso del 2001, sono state presentate e discusse diverse proposte di legge finalizzate a equiparare gli Internet Service Provider agli operatori licenziatari ex art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 per l'accesso ai servizi intermedi regolati, ed in particolare agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonché a identificare un nuovo mercato di riferimento, denominato «di accesso a internet», nel quale identificare eventuali operatori aventi notevole forza di mercato ed aggiornare il relativo elenco.

Il percorso parlamentare si è concluso nei primi mesi del 2002 con la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet» ed ha quindi richiesto all'Autorità di aggiornare l'elenco degli operatori notificati nel nuovo mercato di accesso ad Internet nel 2002, con riferimento ai dati dell'anno solare 2001.

Con specifico riferimento al mercato dell'accesso ad internet (oggetto delle sopra richiamate considerazioni nell'ambito del presente procedimento), l'Autorità ha ritenuto pertanto di monitorare le prospettive innovative del quadro legislativo e regolamentare nazionale ed ha tempestivamente provveduto a dare concreta attuazione alle disposizioni recate dalla citata legge n. 59/2002, con riferimento all'anno 2001, mediante la recente delibera 219/02/CONS; in tale ambito, si è provveduto ad individuare i mercati rilevanti sottesi alla nozione di «mercato dell'accesso ad internet» (segnatamente, il mercato finale dell'accesso ad internet in modalità dial up e il mercato intermedio della terminazione di traffico internet) e a notificare gli operatori Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni, con specifico riferimento al mercato intermedio dell'interconnessione di terminazione del traffico internet.

Tale intervento è peraltro destinato a produrre ulteriori effetti sulle attività di applicazione generale dell'istituto per l'anno 2001; l'analisi di mercato e la valutazione delle relative quote di mercato dei vari operatori per l'anno 2001 dovrà infatti tenere conto (soprattutto per quanto concerne il mercato dell'interconnessione) dell'allargamento del novero dei mercati rilevanti operato dalla citata delibera 219/02/CONS.

L'identificazione di nuovi mercati con riferimento all'anno 2001 realizzata con la delibera 219/02/CONS di questa Autorità comporta una revisione della definizione dei mercati individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che rende difficilmente praticabile, sia sotto il profilo giuridico che economico, sulla base delle disaggregazioni dei dati di mercato richiesti ed utilizzati dall'Autorità con riferimento all'anno 2000, un'estensione all'anno 2001 dell'analisi relativa all'anno 2000.

Sotto il profilo procedurale, alcuni operatori hanno sottolineato, inoltre, la necessità di mantenere costanti nel tempo i parametri utilizzati nella notifica, nonché la necessità di adottare i medesimi parametri per tutti i soggetti in esame. È stato, infatti, ricordato da un operatore che nella valutazione compiuta dall'Autorità nel 1999 con la delibera n. 197/1999, il criterio dei minuti proposto da un operatore mobile per la valorizzazione del mercato nazionale dell'interconnessione fu ritenuto non congruo e che quindi un suo utilizzo per l'attuale istruttoria risulterebbe inopportuno.

Alcuni operatori infine hanno anche formalmente richiesto di essere «denotificati» con riferimento all'anno 2000, rendendo necessaria la conclusione dell'attività istruttoria svolta con una decisione formale in merito.

3. Il mercato di riferimento.

3.1. *Il mercato di riferimento in termini geografici.*

La dimensione geografica del mercato di riferimento va intesa, secondo i consolidati strumenti dell'analisi economica, come l'area in cui le imprese sono attive nell'offerta dei prodotti o servizi ed in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee, tali da consentire di distinguere l'area stessa dalle aree adiacenti in cui le condizioni concorrenziali sono sostanzialmente diverse.

Con riferimento al presente procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare il mercato nazionale come mercato geografico di riferimento per i diversi mercati di prodotto/servizio, in quanto non ritiene che sussistano, con riferimento all'anno 2000, elementi per una ulteriore segmentazione del mercato su base geografica, a causa del limitato livello di concorrenza riscontrabile a livello locale.

In sede di audizione, alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità che l'Autorità procedesse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, a definire una segmentazione su base geografica del mercato delle linee affittate, al fine di verificare se il principio dell'effettiva concorrenza potesse risultare soddisfatto in relazione a determinate aree.

Le analisi effettuate in merito al livello di concorrenza di tale mercato e confermate dalla verifica dei dati raccolti nel corso del procedimento (su cui si veda il successivo paragrafo 4.1.) testimoniano tuttavia la posizione dominante da parte di un solo operatore; ciò fa ritenere, in relazione al periodo oggetto dell'analisi, non significativa una attività di segmentazione del mercato su base geografica.

In tal senso si rinvia inoltre alle istruttorie già concluse dall'Autorità in merito alla fornitura di linee affittate da parte della società Telecom Italia, sia a livello retail (delibera 711/00/CONS) che wholesale (59/02/CONS).

In prospettiva, l'Autorità ritiene che possa essere valutata una segmentazione del mercato su base geografica con il progressivo affermarsi in determinati ambiti geografici di un significativo grado di concorrenza. La presenza di un certo grado di concorrenza a livello locale è stata riscontrata limitatamente ad alcune aree centrali delle principali città, con modalità peraltro non omogenee e tali da non consentire di definire un separato mercato effettivamente concorrenziale. L'Autorità ritiene, d'altro canto, che lo stato di diffusione di alcune reti alternative nelle principali tratte interurbane non consenta di configurare, nel periodo in questione, un mercato dell'offerta di linee affittate stabile e concorrenziale.

In termini generali, si ritiene che, nella prospettiva di una valutazione delle dinamiche di mercato negli ambiti territoriali sub-nazionali, si potrà procedere, per le successive analisi, all'individuazione di parametri per la misurazione delle realtà economiche locali, che permettano di valutare l'esigenza di segmentazione geografica sulla base delle caratteristiche strutturali (bacino di utenza, operatori interessati, effettiva situazione infrastrutturale, etc.) dei mercati interessati, con particolare attenzione ai criteri di sostituibilità lato domanda e lato offerta. Con specifico riferimento al mercato delle linee affittate sarà inoltre necessario valutare lo sviluppo dell'offerta dei servizi di linee affittate ad alta velocità (es. 34/155 Mb/s) ed altri servizi di rete (es. cd. fibra spenta).

3.2. *Il mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio.*

Per quanto concerne il mercato in termini di prodotto/servizio, si è ritenuto di confermare l'approccio adottato nell'ambito della delibera n. 197/99 e individuare, anche con riferimento all'anno 2000, i quattro mercati indicati dalla normativa comunitaria e nazionale, ovvero:

mercato dei sistemi di linee affittate;

mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;

mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico;

mercato dell'interconnessione.

Con riferimento alle richieste di considerare il mercato dell'accesso ad internet quale mercato rilevante, ai fini di una valutazione in merito alla eventuale sussistenza in tale mercato di posizioni di notevole forza di mercato, si ricorda quanto richiamato al precedente paragrafo 2, in merito alle iniziative assunte dall'Autorità ai sensi della legge n. 59/2002, con riferimento all'anno 2001, scaturite nella delibera 219/02/CONS.

Tali osservazioni possono ritenersi superate a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità della delibera n. 219/02/CONS.

4. Le quote di mercato riscontrate sui mercati di riferimento.

Sulla base dell'analisi congiunta dei bilanci e dei dati acquisiti nel corso del procedimento in relazione all'anno 2000, al fine di assicurare la congruenza delle analisi svolte con i valori di mercato desumibili dalle analisi dei bilanci, le quote di mercato nei mercati di riferimento risultano distribuite come di seguito.

4.1. *Mercato dei sistemi di linee affittate.*

Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i criteri stabiliti nell'ambito della delibera n. 197/1999, è stato quello dei ricavi derivanti dalla fornitura di linee affittate.

Dall'analisi dei dati esaminati, Telecom Italia risulta essere l'unica società a superare la soglia del 25%, detenendo, con riferimento al fatturato del 2000, una quota pari a circa il 98% del mercato della fornitura di linee affittate.

In termini assoluti, a fronte di un mercato stimabile intorno ai 2.770 miliardi di lire, Telecom Italia risulta detentrice di una quota pari a circa 2.700 miliardi di lire.

L'evoluzione riscontrabile relativamente all'anno 2001 sul mercato in oggetto, non risulta modificare le valutazioni che emergono sulla base dell'analisi svolta, con riferimento agli obiettivi del presente procedimento.

4.2. *Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa.*

Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i criteri stabiliti nell'ambito della delibera n. 197/99, è stato quello dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di servizi/reti alla clientela finale.

Nel 2000, Telecom Italia risulta essere l'unico soggetto titolare di una quota di mercato superiore al 25% detenendo, con riferimento al fatturato complessivo, circa l'89% del mercato dei servizi/reti di telefonia fissa.

Quote considerevolmente inferiori si riscontrano in capo a Wind (fatturato 2,3% del totale del mercato; traffico 2,7% del totale), Infostrada (fatturato 4,3% del totale; traffico 5,7% del totale), Albacom (fatturato 2,2% del totale, traffico 1,2% del totale), Tiscali (fatturato 0,47% del totale; traffico 0,19% del totale).

L'evoluzione riscontrabile, sul mercato in esame relativamente all'anno 2001, non risulta modificare le valutazioni effettuabili sulla base dell'analisi svolta dall'Autorità, con riferimento agli obiettivi del presente procedimento.

4.3. *Mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico.*

Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i criteri stabiliti nell'ambito della delibera n. 197/99, è stato quello dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di servizi di comunicazione mobile alla clientela finale.

Le quote di mercato rilevate portano alla conclusione che, con riferimento all'anno 2000, Telecom Italia Mobile (di seguito, TIM) e Omnitel (di seguito, OPI) risultano le uniche due società che superano la quota del 25%. TIM detiene infatti, in termini percentuali, una quota pari a circa il 58% del mercato dei sistemi di comunicazione mobile; la quota di mercato di OPI è pari a circa il 35%.

In termini assoluti, a fronte di un mercato pari complessivamente a circa 26.300 miliardi di lire, TIM ha una quota di circa 15.400 miliardi, mentre OPI ha una quota di circa 9.200 miliardi di lire.

Con quote notevolmente inferiori si trovano Wind (fatturato 6,3% del totale; traffico 6,02% del totale) e BLU (fatturato 0,19% del totale; traffico 0,34% del totale).

L'evoluzione del mercato in esame relativamente all'anno 2001 non risulta modificare le valutazioni effettuabili sulla base dell'analisi svolta per l'anno 2000, con riferimento agli obiettivi del presente procedimento.

4.4. *Mercato dell'interconnessione.*

Il mercato dell'interconnessione, a differenza degli altri mercati di riferimento, coinvolge sia operatori di rete fissa che operatori di rete mobile.

L'Autorità, nell'ambito della delibera n. 197/99 e coerentemente con le linee guida comunitarie, ha definito il mercato nazionale dell'interconnessione, come il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate originate da qualsiasi rete (fissa o mobile, nazionale o internazionale) e terminate sulla propria rete (incuse le chiamate «interne» di interconnessione per tutte le tipologie di servizi o nell'ambito di operatori verticalmente integrati ovvero la terminazione di chiamate terminate ed originate all'interno della propria rete) in ambito nazionale.

Si evidenzia, al riguardo, che il parametro dei servizi di terminazione viene utilizzato esclusivamente per la definizione del mercato nazionale dell'interconnessione ai fini dell'individuazione degli organismi aventi notevole forza di mercato. La notifica di operatore avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione comporta in ogni caso obblighi non riferiti esclusivamente ai servizi di terminazione, bensì alla totalità dei servizi di interconnessione offerti (es. servizi di raccolta), nonché a specifici servizi e componenti disaggregate della rete degli operatori notificati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Nell'ambito dell'attività di analisi, i ricavi dei servizi resi dagli operatori sono stati considerati quale parametro principale al fine di calcolare la dimensione del mercato e le relative quote degli operatori.

Data la definizione del mercato dell'interconnessione, che coinvolge sia gli operatori di rete fissa che gli operatori di rete mobile, e dato l'elevato differenziale delle tariffe di terminazione sulle varie reti, in base ai ricavi, gli unici operatori ad avere una quota di mercato superiore al 25% risultano essere gli operatori mobili TIM ed OPI, pur a fronte di quote di traffico complessivo inferiori al 25%. Telecom Italia detiene, in termini di ricavi, una quota inferiore al 25%, pur gestendo oltre il 67% del traffico di terminazione.

Sotto il profilo metodologico, la valorizzazione del mercato nazionale dell'interconnessione e il calcolo delle quote degli operatori sulla base del parametro dei ricavi è stata effettuata tenendo conto del totale dei

ricavi da interconnessione di tutti gli operatori di reti pubbliche fisse e mobili per la terminazione delle chiamate dirette ai loro abbonati. La terminazione del traffico tiene conto sia del traffico originato dalla propria rete, sia del traffico — nazionale ed internazionale — originato da altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, per la valorizzazione dei ricavi da interconnessione si è ritenuto opportuno distinguere tra:

interconnessione interna su rete fissa (chiamata da abbonato di Telecom Italia ad abbonato di Telecom Italia): il traffico di terminazione viene valorizzato alla tariffa di interconnessione al livello più basso di rete (SGU), sulla base delle tariffe contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2000 (tariffa media pari a L. 12,5/minuto);

interconnessione tra reti mobili e interconnessione interna su rete mobile: si considerano le condizioni reciproche applicate tra TIM e OPI nel corso dell'anno 2000. Il traffico interno (on-net) è stato valorizzato sulla base del valore medio di terminazione stabilito nella delibera n. 338/99 (360 lire/minuto); non è stato dunque applicato il parametro - già preso in considerazione in occasione della delibera n. 197/99 (e utilizzato come proxy a causa della mancata definizione di un prezzo di interconnessione di terminazione su rete mobile) del prezzo di roaming nazionale praticato dagli operatori. L'Autorità ritiene infatti che il prezzo di terminazione su rete mobile sia il parametro più corretto, in ragione della trasparenza del riferimento, ai fini della quantificazione della posizione di un operatore nel mercato nazionale dell'interconnessione, mentre il prezzo del servizio di roaming (secondo quanto affermato dagli stessi operatori nell'ambito del procedimento, a fronte di una specifica richiesta dell'Autorità) risulta attualmente definito su base negoziale e sconta pertanto limiti di trasparenza conseguenti alle condizioni di definizione e di allocazione dei costi degli accordi complessivi stipulati tra operatori.

In ogni caso, l'analisi di sensitività effettuata evidenzia un'invarianza degli esiti dell'analisi anche ipotizzando prezzi di terminazione su rete mobile notevolmente inferiori (120/150 lire al minuto).

L'analisi effettuata dall'Autorità sulla base dei criteri sopra riportati ha prodotto i seguenti risultati:

Nel mercato nazionale dell'interconnessione:

TIM ha una quota del 47,07% di ricavi (6.873,159 Mld di lire) e una quota del 10,98% di volumi di traffico (19,106 Mld min.);

OPI ha una quota del 34,62% di ricavi (5.055,549 Mld di lire) e una quota del 7,86% di volumi di traffico (13,669 Mld min.);

Telecom Italia ha una quota dell'11,64% di ricavi (1.699,231 Mld di lire) e una quota del 67,81% di volumi di traffico (117,981 Mld min.).

Per quanto concerne gli altri operatori presenti sul mercato si segnala che Infostrada ha una quota dell'1,37% di ricavi (200,359 Mld di lire) e una quota del 6,73% di volumi di traffico (11,717 Mld di minuti); Tiscali ha una quota dello 0,56% di ricavi (81,190 Mld di lire) e una quota del 3,37% di volumi di traffico (5,859 Mld min.); Albacom ha una quota dello 0,25% di ricavi (35,849 Mld di lire) e una quota dell'1,62% di volumi di traffico (2,812 Mld min.); Wind (fisso) ha una quota dello 0,08% di ricavi (11,776581 Mld di lire) e una quota dello 0,43% di volumi di traffico (754 milioni min.); Wind (mobile) ha una quota del 4,11% di ricavi (599,664 Mld di lire) e una quota dello 0,88% di volumi di traffico (1,535 Mld min.); Blu ha una quota dello 0,26% di ricavi (37,436 Mld di lire) e una quota dello 0,06% di volumi di traffico (106,2 milioni min.).

Anche la considerazione dei dati prospettici 2001, verificata anche sulla base dei dati che si possono rilevare nei bilanci pubblicati dagli operatori, conferma le valutazioni sopra esposte, con riferimento agli obiettivi del presente procedimento.

Si riscontra infatti che, sulla base dei dati relativi al 2001 desumibili dai bilanci degli operatori e dalle previsioni di evoluzione del mercato fornite dagli stessi, nessuno degli operatori con quota di mercato inferiore al 25% supererebbe tale soglia.

Si rammenta che, nell'ambito della delibera n. 197/99, l'Autorità aveva rilevato una quota di mercato della Società Omnitel Pronto Italia pari al 18% con un trend prospettico basato su dati di bilancio che portava ad una quota superiore al 25% in un contesto di mercato sostanzialmente duopolistico, caratterizzato da barriere all'entrata, anche in virtù dell'assenza della portabilità del numero mobile.

Nel mercato si è verificata una consistente crescita dei servizi di interconnessione verso rete mobile, che in valore hanno largamente superato i servizi di interconnessione di rete fissa, rappresentando oltre l'85% del mercato nazionale dell'interconnessione come definito ai fini dell'analisi svolta.

Complessivamente, il valore del mercato, così come calcolato con riferimento all'anno 2000, rappresenta una situazione in cui la terminazione su rete mobile, che rappresenta circa il 20% dei minuti di terminazione complessivi, comporta circa l'86% dei ricavi complessivi, mentre la terminazione su rete fissa, che rappresenta circa l'80% dei minuti di terminazione complessivi, comporta circa il 14% dei ricavi complessivi.

Tale situazione è determinata dalla forte differenza di valore unitario tra la terminazione su rete mobile e quella su rete fissa, con la prima pari a circa 25 volte la seconda.

Da tali valutazioni discenderebbe che, sia con riferimento all'anno 2000 che con riferimento a valorizzazioni prospettiche, nessun operatore di rete fissa può raggiungere una quota di mercato pari al 25% del mercato complessivo.

L'Autorità, pertanto, osservando come in questo mercato, diversamente dagli altri analizzati, le quote di mercato in ricavi siano sostanzialmente differenti da quelle risultanti dalla considerazione dei volumi di traffico, ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione dei criteri qualitativi previsti dalla normativa vigente. Sulla base di tali criteri, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *am)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, l'Autorità valuta che sussistano le condi-

zioni per confermare la notifica di Telecom Italia come operatore avente notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione.

In particolare Telecom Italia, oltre l'indubbia e significativa esperienza nella fornitura di prodotti e servizi e la facilità ad avere accesso alle risorse finanziarie, ha mantenuto un livello di controllo dell'accesso alla clientela finale (circa 99% del mercato dell'accesso su rete fissa), non confrontabile con alcun altro operatore sul mercato, che si traduce anche nella capacità di influenzare le condizioni di mercato grazie al controllo della rete d'accesso e delle tecnologie e costi correlati.

Tale controllo è rilevante non solo per la terminazione delle chiamate provenienti da altri operatori e terminate su clienti attestati alla rete di Telecom Italia, ma anche per l'originazione delle chiamate tramite carrier selection e carrier preselection. Il controllo dell'infrastruttura di accesso alla clientela finale è inoltre rilevante anche ai fini della possibilità per gli operatori alternativi di offrire servizi di accesso tradizionali e, soprattutto, servizi a larga banda, tramite l'accesso disaggregato alla rete locale o i servizi DSL wholesale.

La capacità di Telecom Italia di influenzare le condizioni di mercato deriva sia dall'ampia base di clientela, sia dal controllo tramite l'interconnessione e l'offerta di altri servizi intermedi (quali ad esempio i circuiti affittati e i servizi wholesale DSL), che influenzano indirettamente la capacità di offerta degli altri operatori, sia in termini di costi, sia in termini di tempi e di tipologia di servizi.

Le osservazioni proposte da Telecom Italia nel corso delle audizioni e nella documentazione prodotta, secondo le quali i criteri qualitativi ritenuti significativi dall'Autorità ai fini della capacità di influenzare il mercato, quali la necessità di ogni operatore di essere interconnesso e il controllo delle risorse intermedie e dell'accesso ai mezzi finali, non sono rilevanti ai fini della notifica in quanto l'operatore è già soggetto a regolamentazione *ex ante*, non sono da ritenersi condivisibili. Anzi, al contrario, lo stesso incontestato permanere in capo a Telecom Italia, in presenza di una regolamentazione asimmetrica di settore, delle citate quote di mercato nei mercati finali e dei beni intermedi nonché della indiscussa capacità di influenzare il mercato, costituisce un fattore rilevante che porta a concludere la necessità di dare un opportuno rilievo ai dati qualitativi nella identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato. Infatti, sulla base della situazione di mercato rilevata per l'anno 2000, se Telecom Italia non fosse sottoposta agli obblighi connessi alla sua notifica nei vari mercati rilevanti, potrebbe disporre di gradi di libertà nella manovra commerciale, sia nei mercati intermedi che finale, tali da poter porre in essere politiche di offerta e di prezzo gravemente dannose per la concorrenza. Inoltre, il ruolo dominante di Telecom Italia, sia nel mercato dell'accesso che nel mercato dei beni intermedi, comporta effetti che non sono soggetti a regolamentazione, quali la capacità commerciale della società nei confronti della quasi totalità degli utenti che tuttora usufruiscono dei servizi di accesso alla rete forniti dall'operatore ex-monopolista, ricevendone periodica fattura e allegate informazioni commerciali. Infine, Telecom Italia, grazie al controllo del mercato dell'accesso e dei beni intermedi, può determinare in modo autonomo lo sviluppo tecnologico e commerciale delle infrastrutture e dei servizi innovativi nei confronti di una quota pressoché totalitaria degli utenti ed indirizzare commercialmente, anche sotto il profilo geografico, le politiche degli operatori che usufruiscono delle offerte di servizi c.d. wholesale.

Al riguardo, è da segnalare come lo sviluppo della concorrenza infrastrutturale nei servizi di accesso, con riferimento all'anno 2001, pur evidenziando l'avvio di un processo di diffusione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, non risulta, allo stato, modificare le valutazioni sopra effettuate, come emerge anche dall'attività di monitoraggio effettuata dalla competente Unità dell'Autorità, costituita con delibera 5/00/CIR e successive integrazioni.

Inoltre, secondo quanto richiesto da alcuni soggetti nel corso dell'istruttoria (anche in conseguenza dell'avvenuta fusione per incorporazione della società Infostrada), una particolare attenzione è stata dedicata all'analisi della posizione della società Wind nel mercato dell'interconnessione. Si osserva che le problematiche evocate nei documenti e nelle audizioni dai soggetti intervenienti sono state, anche se in un contesto temporale diverso, oggetto di valutazione da parte delle Autorità antitrust nazionale e comunitaria. Con riferimento alle implicazioni per il mercato delle telecomunicazioni, l'analisi della Commissione europea compiuta in occasione della notifica dell'operazione di concentrazione mediante l'acquisizione di Infostrada S.p.A. (provvedimento n. 9268 del 28 febbraio 2001) non ha fatto ritenere che la situazione risultante dalla concentrazione potesse produrre effetti negativi in termini di tutela della concorrenza (Cfr. Case No. COMP/M2216 - Enel-FT-WIND-Infostrada - Notification of 28 November 2000 pursuant to article 4 of Council Regulation). Inoltre tale operazione ha portato all'acquisizione di Infostrada S.p.a. da parte di ENEL il 29 marzo 2001 ed il trasferimento delle azioni alla società Wind Telecomunicazioni il 30 luglio 2001. La complessiva operazione di acquisizione, trasferimento delle azioni a Wind e successiva fusione per incorporazione ha prodotto i primi effetti commerciali solo a partire dal luglio 2001 e ha avuto effetti civilistici dal 1° gennaio 2002.

L'Autorità ha analizzato i dati e le osservazioni pervenuti in ambito istruttorio in merito alla Società WIND e ha svolto le seguenti considerazioni. I dati di bilancio approvati per gli esercizi 2000 e 2001, che costituiscono una rappresentazione della realtà economico-finanziaria effettivamente riferibile alle società oggetto dell'incorporazione, non consentono di ritenere raggiunta, anche nel caso di una sommatoria virtuale delle voci di bilancio relative alle singole società, una soglia di attenzione tale da giustificare la notifica. L'attendibilità dei trend prospettici nella misura ipotizzata dagli altri operatori, evidenziati in fase istruttoria, potrà essere oggetto di una più attendibile valutazione mediante l'avvio, entro il 2002, di una nuova fase di

attività istruttoria per la verifica delle posizioni di notevole forza di mercato con riferimento all'anno 2001, che potrà tenere conto anche dei trend prospettici relativi al 2002 e della ridefinizione dei mercati operata dalla legge n. 59/2002 e dalla delibera 219/02/CONS.

In ogni caso l'Autorità, allo stato, non ritiene che sussistano i presupposti per una notifica come organismo avente notevole forza di mercato per l'anno 2000, anche in considerazione della valutazione congiunta degli ulteriori criteri qualitativi previsti dalla normativa.

Con riferimento, ai criteri qualitativi, l'Autorità ritiene che il ruolo di WIND nel mercato della telefonia vocale e dell'interconnessione, anche se obbiettivamente incrementato nel 2001 dall'acquisizione di Infostrada, sia stato caratterizzato nel 2000, stante l'assenza degli accessi diretti in unbundling, dalla prestazione di servizi di fonia basati sull'originazione di chiamate prevalentemente attraverso carrier selection che comporta un'elevata volatilità della clientela e, secondariamente, attraverso carrier preselection, che comunque rappresentava una componente minoritaria della clientela. Tale situazione non consente di configurare, per l'anno 2000, una situazione di particolare vantaggio da parte della società Wind in termini di accesso alla clientela per questi servizi, anche rispetto agli altri operatori alternativi.

Da un punto di vista qualitativo, in base alla elaborazione dei dati raccolti nella fase istruttoria, la valutazione degli ulteriori criteri indicati dalla normativa porta alle seguenti considerazioni:

capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato: il comportamento commerciale della società WIND nel corso del 2000 non è apparso influenzare in maniera significativa le condizioni di mercato, con esclusione degli effetti rilevati, con riferimento all'anno 2001, nel mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up. Infatti, sia nel mercato finale, le offerte commerciali «innovative» introdotte (quali, ad esempio, l'assenza di costi iniziali delle chiamate e l'espressione di prezzi inclusivi dell'IVA) non hanno avuto riscontro nel comportamento degli altri operatori, sia nel mercato intermedio si è riscontrato come la società abbia agito da follower rispetto ai principali operatori nella fissazione dei prezzi di terminazione sulla propria rete;

fatturato relativo alla dimensione del mercato: il fatturato della società WIND rappresenta solo il 6,35% del fatturato della telefonia mobile nel 2000 ed il fatturato, anche calcolato in modalità congiunta, di Wind-Infostrada rappresenta solo il 6,49% del fatturato complessivo della telefonia fissa;

controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali: WIND, nel 2000, detiene l'11% degli abbonati di telefonia mobile ed il 9,42% degli abbonati totali fissi e mobili;

accesso alle risorse finanziarie: il controllo da parte di ENEL S.p.a., una delle principali società quotate nella borsa italiana, titolare, fra l'altro, di diritti in altri settori economici in fase di liberalizzazione, conferisce a Wind una capacità di accesso alle risorse finanziarie equivalente a quella di altri operatori quotati in borsa o le cui controllanti sono quotate in borsa;

esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato: l'esperienza della società WIND e (prospetticamente per parte dell'anno 2001) della società Infostrada nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato appare analoga all'esperienza di altri operatori, sia con riferimento al mercato della telefonia fissa sia con riferimento al mercato della telefonia mobile e, comunque, non tale da conferire un significativo vantaggio competitivo.

Sulla base delle considerazioni esposte, e tenuto conto dell'intercorsa notifica con delibera 219/02/CONS della società Wind sul mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up, che rappresenta parte del mercato analizzato, l'Autorità valuta che, allo stato, non sussistano elementi sufficienti alla notifica di Wind nel mercato nazionale dell'interconnessione. Tale analisi necessita, comunque, di essere ricondotta con specifico riferimento all'anno 2001, al fine di tenere conto della ridefinizione dei mercati derivante dall'individuazione di un mercato dell'interconnessione verso Internet realizzata con la delibera 219 febbraio CONS.

5. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM), nel suo parere, ha condiviso la valutazione compiuta da questa Autorità e tutte le risultanze che ne conseguono relativamente all'identificazione degli operatori con notevole forza di mercato nei quattro mercati identificati e, con riferimento alla posizione dell'operatore Telecom Italia nel mercato dell'interconnessione, ha inteso sottolineare la fondatezza delle conclusioni raggiunte.

Con riferimento al mercato dell'interconnessione, l'AGCM, avendo osservato come Telecom Italia, pur detenendo nel 2000 una quota inferiore al 25% del mercato rilevante in termini di ricavi gestiva quasi il 70% del traffico di terminazione, ha evidenziato come la quota di mercato in termini di ricavi detenuta da Telecom Italia, non apparisse rappresentativa dell'effettivo potere di mercato detenuto da tale impresa, che andava esaminato utilizzando l'insieme dei criteri qualitativi previsti dalla normativa vigente.

Tra i criteri qualitativi analizzati dall'Autorità, l'AGCM ha evidenziato come, in particolare, il persistere in capo alla società di una posizione di assoluta preminenza nell'accesso su rete fissa alla clientela appaia assumere specifico rilievo per la notifica di Telecom Italia quale organismo con notevole forza di mercato, in quanto il controllo indiscusso dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilità delle risorse intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato, determina una rilevante capacità di influenzare le condizioni del mercato, incidendo sulla capacità di offerta degli operatori concorrenti in termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei servizi.

Sulla base di tali valutazioni, l'AGCM ha ritenuto di dover confermare, con attenzione agli aspetti strutturali del mercato dell'interconnessione, la valutazione di questa Autorità in merito alla sussistenza dei presupposti per una notifica di Telecom Italia quale organismo con notevole forza di mercato anche nell'offerta dei servizi di interconnessione, con riferimento all'anno 2000.

Infine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha espresso alcune considerazioni relative alla necessità di rivalutazione degli stessi criteri di definizione dei mercati da adottarsi già in sede di identificazione degli organismi con notevole forza di mercato per l'anno 2001.

Al riguardo, l'AGCM, stante la peculiarità del mercato nazionale dell'interconnessione caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico, ha suggerito una rivisitazione della definizione del mercato nazionale dell'interconnessione che tenga conto dell'opportunità, per il futuro, di distinguere il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o fissa. Questa rivisitazione in un contesto regolamentare vigente ONP che non osta alla possibilità di regolamentare attività diverse da quelle elencate nella direttiva 97/33/CE, e in linea con quanto previsto nel progetto di raccomandazione della Commissione da adottarsi ai sensi dell'art. 15 della direttiva quadro.

Udita la relazione al Consiglio del commissario ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Telecom Italia S.p.a. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa;

b) mercato dei sistemi di linee affittate;

c) mercato nazionale dell'interconnessione.

2. Telecom Italia Mobile S.p.a. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico;

b) mercato nazionale dell'interconnessione.

3. Onmitel Pronto Italia S.p.a. (attualmente Vodafone Omnitel S.p.a.) è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico;

b) mercato nazionale dell'interconnessione.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. e Vodafone Omnitel S.p.a. ed alla Commissione europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli operatori.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 6 novembre 2002

Il presidente: CHELI

02A13506

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 1° ottobre 2002.

Procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 e all'art. 18-*bis*, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «Covip»), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visti, in particolare, i commi 4 e 5 dell'art. 18-*bis* del decreto n. 124/1993, i quali prevedono la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni (pari a Euro 2.582,30) a lire 30 milioni (pari a Euro 15.493,70) a carico dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei responsabili dei fondi pensione che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della Covip, ovvero non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative;

Visto il comma 5-*bis* del citato art. 18-*bis* del decreto n. 124/1993, che, relativamente alle sanzioni amministrative previste dallo stesso articolo, richiama la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «testo unico bancario»), fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Covip e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed esclude l'applicazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «legge n. 689/1981»), riguardante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria;

Visto l'art. 145 del testo unico bancario, così come modificato dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che definisce la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del decreto medesimo;

Viste le disposizioni della legge n. 689/1981, recante «Modifiche al sistema penale», che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinate dall'art. 145 del testo unico bancario;

Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 15 del decreto n. 124/1993, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Covip, siano sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili dei fondi che:

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Covip;

b) forniscono alla Covip informazioni false;

c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4-*quinquies* e 5;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative;

Considerato che i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18-*bis* e di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto n. 124/1993 rispondono all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività dei fondi pensione sia ispirata a principi di prudenza, di correttezza e di trasparenza dei comportamenti;

Delibera:

È approvato il seguente testo di disposizioni.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino della Commissione.

Roma, 1º ottobre 2002

Il presidente: FRANCARIO

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 3 E ALL'ART. 18-*bis*, COMMI 4 E 5 DEL DECRETO n. 124/1993

Art. 1.

Contestazione delle irregolarità

1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Covip, nei confronti dei soggetti responsabili, delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 15, comma 3 e 18-*bis*, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993. Entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, la Covip provvede alla contestazione nei confronti dei soggetti cui le infrazioni risultano addebitabili.

2. Il termine decorre dal momento in cui la Covip riscontra la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione. Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre dalla conclusione degli accertamenti ispettivi.

3. La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria, contiene:

a) la descrizione dell'irregolarità;

b) il richiamo delle disposizioni violate e delle relative nonne sanzionatorie;

c) l'invito al destinatario a far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di trenta giorni, salvo un più ampio termine espressamente indicato nella lettera di contestazione;

d) l'indicazione del responsabile del procedimento.

4. La lettera di contestazione viene notificata con le modalità previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981. A tal fine, i fondi pensione forniscono tempestivamente alla Covip, su richiesta della medesima, il recapito dei soggetti destinatari delle contestazioni.

5. La sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 18-*bis*, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993 ha carattere personale; conseguentemente, in base all'art. 7 della legge n. 689/1981, che dispone l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso dei soggetti interessati.

Art. 2.

Presentazione delle controdeduzioni

1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Le controdeduzioni devono pervenire alla Covip entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione, salvo un più ampio termine indicato o concesso su richiesta dell'interessato.

2. Gli scritti difensivi possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi.

3. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

Art. 3.

Valutazione delle controdeduzioni

1. La Covip valuta le controdeduzioni presentate dai soggetti interessati, tenuto anche conto del complesso delle informazioni raccolte.

2. Nelle ipotesi in cui le controdeduzioni presentate siano ritenute idonee a giustificare i fatti contestati, la Covip comunica all'interessato l'accoglimento. In caso contrario, la Covip propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel termine di centottanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o dei provvedimenti di sospensione o decadenza.

3. L'entità della sanzione pecuniaria di cui all'art. 18-*bis*, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993 viene proposta avendo riguardo ai criteri stabiliti dalla legge n. 689/1981.

Art. 4.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e successivi adempimenti

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sulla base della proposta della Covip, provvede ad applicare le sanzioni pecuniarie ovvero i provvedimenti di sospensione o decadenza.

2. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato, per estratto, sul Bollettino della Covip.

3. L'opposizione al decreto non sospende il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 18-*bis*, commi 4 e 5 del decreto n. 124/1993. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, della sanzione.

02A13323

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nell'adunanza del 26 giugno 2002, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia, con conseguente diminuzione dell'organico dei posti di professori universitari di seconda fascia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 14 ottobre 2002;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 23 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *«B»*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni:

a) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene aumentato di tre unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" 67»;

b) il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene diminuito di quattro unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" 243».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 2002

Il rettore: ZANINELLI

02A13286

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 11 novembre 2002, n. **937820.**

Aggiornamento dell'elenco delle banche concessionarie e degli istituti collaboratori convenzionati per le attività di istruttoria ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla CONFAPI
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane

Con circolare n. 900940 del 1° ottobre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, è stato reso noto l'elenco, aggiornato al 1° ottobre 2001, delle undici banche concessionarie convenzionate con questo Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie che curano gli adempimenti previsti dalle norme di attuazione della legge n. 488/1992 per i bandi aperti successivamente alla data del 25 marzo 2001.

In relazione ad alcuni aggiornamenti nel frattempo intervenuti ed alla imminente chiusura dei nuovi bandi dei settori «industria», «turismo» e «commercio» del 2002, si ritiene opportuno aggiornare il suddetto elenco al fine di consentire la corretta presentazione delle relative domande.

Si riporta, pertanto, in allegato alla presente circolare, un nuovo elenco, aggiornato alla data del 31 ottobre 2002, che sostituisce quello allegato alla citata circolare n. 900940 del 1° ottobre 2001.

Roma, 11 novembre 2002

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle Attività Produttive e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie per gli adempimenti di cui alla legge n. 488/1992 riferiti alle domande presentate sui bandi aperti successivamente alla data del 25 marzo 2001.
Elenco aggiornato al 31 ottobre 2002.

ATTENZIONE: l'elenco tiene conto delle seguenti operazioni societarie:

- Cardine Banca S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Sanpaolo IMI S.p.A. ed ha trasferito le proprie attività relative alla Legge n. 488/92 dal RTI Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. al RTI Sanpaolo IMI S.p.A.;
- Centrobanca – Banca Centrale di Credito Popolare S.p.A. ha modificato la propria ragione sociale in Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.;
- Mediocredito dell'Umbria S.p.A. è stato fuso per incorporazione in Banca dell'Umbria 1462 S.p.A.;
- Mediocredito Centrale S.p.A. ha modificato la propria ragione sociale in MCC S.p.A.;
- Nell'ambito del RTI avente Centrobanca S.p.A. mandataria:
  - Banca Popolare di Santa Venera S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Credito Siciliano S.p.A.
  - Banca Nuova S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Banca del Popolo S.p.A. che ha contestualmente assunto la denominazione di Banca Nuova S.p.A.

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
MPS Merchant - Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. – Firenze	° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° B. N. COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ° COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ° CREDEMLEASING S.p.A. – Reggio Emilia ° ETRURIA LEASING S.p.A. – Firenze ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° MERCANTILE LEASING S.p.A. - Firenze ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Siena ° SANPAOLO LEASINT - S.p.A. – Milano ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° TERLEASING S.p.A. – Teramo
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. - Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. • Banca Cis S.p.A. • Banca Carime S.p.A.	° AUSTRIA FINANZA S.p.A. - Bolzano ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° BANCA CARIGE S.p.A. - Genova ° BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. – Desio (Milano) ° CARDINE LEASING S.p.A. - Bologna ° CENTRO LEASING S.p.A. - Firenze ° ABF LEASING S.p.A. - Milano ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. - Ancona ° FINEMIRO LEASING S.p.A. - Bologna ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. - Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° MERCANTILE LEASING S.p.A. - Firenze ° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° TERLEASING S.p.A. – Teramo

Sanpaolo IMI S.p.A. – Torino in qualità di mandataria del RTI composto da: • Sanpaolo Imi S.p.A. • Banco di Napoli S.p.A. • Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. • Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° BANCA OPI S.p.A. - Roma ° CENTRO LEASING S.p.A. - Firenze ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° LEASIMPRESA S.p.A. - Torino ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ° SAVALEASING S.p.A. - Torino ° FINEMIRO LEASING S.p.A. - Bologna ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. - Ancona ° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° BANCA CARIGE S.p.A. - Genova ° CARDINE LEASING S.p.A. - Bologna
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Roma	° COFIRI F. & L. S.p.A. – Roma ° INTESA LEASING S.p.A. – Milano ° SAVALEASING S.p.A. - Torino ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° LOCAFIT S.p.A. - Milano
Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. - Milano in qualità di mandataria del RTI composto da: • Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. • Studio Finanziario S.p.A. • Tercas Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A. • Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c. a r.l. • Credito Valtellinese S.c. a r.l. • Credito Siciliano S.p.A. • Banca Carige S.p.A. • Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. • Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l. • Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. a r.l. • Banca Nuova S.p.A.	° LIGURE LEASING S.p.A. - Savona ° BPB LEASING S.p.A. - Bergamo ° ETRURIA LEASING S.p.A. - Firenze ° LEASINGROUP SICILIA S.p.A. - Palermo ° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° LEASIMPRESA S.p.A. – Torino ° BIELLA LEASING S.p.A. – Biella ° CARDINE LEASING S.p.A. - Bologna ° FIN - ECO LEASING S.p.A. - Brescia ° SAVALEASING S.p.A. - Torino ° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. - Milano ° ESALEASING S.p.A. – Ancona ° ABF LEASING S.p.A. – Milano ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° TERLEASING S.p.A. – Teramo
Interbanca S.p.A. - Milano	° FRANFINANCE LEASING ITALIA S.p.A. – Milano ° ADRIA LEASING S.p.A. - Treviso ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° B. N. COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli ° LEASINGROMA S.p.A. - Roma ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° LEASINVEST S.p.A. - Bologna ° LOCAT S.p.A. – Bologna ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona

Europrogetti & Finanza S.p.A. - Roma	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° BANCA CARIGE S.p.A. - Genova ° BIELLA LEASING S.p.A. - Biella ° COOPERLEASING S.p.A. - Bologna ° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° FRAER LEASING S.p.A. – Cesena (Forlì) ° LEASING ROMA S.p.A. - Roma ° LOCAFIT S.p.A. - Milano ° SBS LEASING S.p.A. – Brescia ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Siena ° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. - Pisa ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari
MCC S.p.A. – Roma in qualità di mandataria del RTI composto da: • MCC S.p.A. • Banco di Sicilia S.p.A. • Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A.	° LEASING ROMA S.p.A. - Roma ° BANCA AGRILEASING S.p.A. - Roma ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° LEASINGROUP SICILIA S.p.A. - Palermo ° SAVALEASING S.p.A. - Torino ° ETRURIA LEASING S.p.A. - Firenze ° BASILEASING S.p.A. - Palermo ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° SARDALEASING S.p.A. - Sassari ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona
Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. – Perugia in qualità di mandataria del RTI composto da: • Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. • Banca Mediocredito S.p.A. • Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.	° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma ° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze ° HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. - Udine ° ETRURIA LEASING S.p.A. - Firenze ° INTESA LEASING S.p.A. - Milano ° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona ° MPS LEASING & FACTORING S.p.A. – Siena ° SAVALEASING S.p.A. – Torino ° CREDEMLEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° CRL COMPAGNIA REGIONALE LEASING S.p.A. - Terni ° FIN - ECO LEASING S.p.A. – Brescia ° LOCAT S.p.A. - Bologna ° FRIULIA - LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO S.p.A. – Udine ° ADRIA LEASING S.p.A. - Treviso ° LEASIMPRESA S.p.A. - Torino ° SANPAOLO LEASINT S.p.A. - Milano ° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia ° BIELLA LEASING S.p.A. - Biella ° ING LEASE (ITALIA) S.p.A. – Brescia ° FINAGEN S.p.A. – Venezia ° ESALEASING S.p.A. – Ancona ° LOCAFIT S.p.A. - Milano ° CLARIS LEASING S.p.A. - Treviso

<table>
<tr><td>Prominvestment S.p.A. – Roma
in qualità di mandataria del RTI composto da:
• Prominvestment S.p.A.
• Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.
• Iccrea Banca S.p.A.
• Mediobanca S.p.A.
• Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.A.
• Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.</td><td>° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma
° CARDINE LEASING S.p.A. - Bologna
° FIN - ECO LEASING S.p.A. - Brescia
° LEASING ROMA S.p.A. - Roma
° LOCAT S.p.A. – Bologna
° MEDIOCREDITO DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA S.p.A. – Udine
° MERCANTILE LEASING S.p.A. – Firenze
° PALLADIO LEASING S.p.A. - Vicenza
° SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. – Milano
° TELELEASING S.p.A. - Milano
° ESALEASING S.p.A. – Ancona
° TERLEASING S.p.A. – Teramo
° BANCA DI LEGNANO S.p.A. – Legnano (MI)</td></tr>
<tr><td>Banca per il Leasing Italease S.p.A. - Milano
in qualità di mandataria del RTI composto da:
• Banca per il Leasing Italease S.p.A.
• Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. a r.l.
• Banca Popolare di Bari S.c. a r.l.
• Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c. a r.l.
• Banco di Sardegna S.p.A.
• Meliorbanca S.p.A.
• Efibanca S.p.A.</td><td>° ABF LEASING S.p.A. – Milano
° BANCA AGRILEASING S.p.A. – Roma
° B. N. COMMERCIO E FINANZA S.p.A. - Napoli
° COOPERLEASING S.p.A. - Bologna
° FOCUS LEASING.IT S.p.A. – Milano
° LEASIMPRESA S.p.A. - Torino
° SARDALEASING S.p.A. - Sassari
° LEASINVEST S.p.A. - Bologna
° MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA S.p.A. – Ancona
° PRIVATA LEASING S.p.A. - Reggio Emilia
° PROFESSIONAL DUCATO LEASING S.p.A. - Pisa</td></tr>
</table>

02A13505

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 novembre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancita dall'art. 11 della Costituzione e dallo statuto dell'ONU».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Emergency - via Orefici n. 2 - 20121 Milano - tel. 02863161.

02A13688

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n.164, si ha il pregio di notificare che in data 29 ottobre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Osamu Imai, console generale del Giappone in Milano.

02A13118

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 novembre 2002

Dollaro USA	0,9905
Yen giapponese	121,84
Corona danese	7,4265
Lira Sterlina	0,63260
Corona svedese	9,0117
Franco svizzero	1,4746
Corona islandese	85,71
Corona norvegese	7,3040
Lev bulgaro	1,9531
Lira cipriota	0,57228
Corona ceca	30,683
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,98
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5975
Lira maltese	0,4137
Zloty polacco	3,9246
Leu romeno	33377
Tallero sloveno	229,6250
Corona slovacca	41,626
Lira turca	1551000
Dollaro australiano	1,7692
Dollaro canadese	1,5597
Dollaro di Hong Kong	7,7245
Dollaro neozelandese	1,9856
Dollaro di Singapore	1,7568
Won sudcoreano	1205,93
Rand sudafricano	9,2983

Cambi del giorno 26 novembre 2002

Dollaro USA	0,9910
Yen giapponese	120,92
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,63450
Corona svedese	9,0354
Franco svizzero	1,4736
Corona islandese	85,65
Corona norvegese	7,2640
Lev bulgaro	1,9528
Lira cipriota	0,57231
Corona ceca	30,808
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,05
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5972
Lira maltese	0,4160
Zloty polacco	3,9647
Leu romeno	33266
Tallero sloveno	229,2525
Corona slovacca	41,676
Lira turca	1543000
Dollaro australiano	1,7698
Dollaro canadese	1,5573
Dollaro di Hong Kong	7,7283
Dollaro neozelandese	1,9886
Dollaro di Singapore	1,7504
Won sudcoreano	1187,81
Rand sudafricano	9,0592

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13722 - 02A13723

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orocal»

Estratto decreto n. 290 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OROCAL nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente 30 bustine», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38, c.a.p. 25125 - Italia, codice fiscale n. 00312600174.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 034920013 (in base 10), 119PLF (in base 32);

classe «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare del-

l'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n.539/1992).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l., stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 ui;

eccipienti: acido citrico; aspartame; sodio saccarinato; aroma arancio; giallo arancio S; maltodestrina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13474

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Marexine CA 126»

Provvedimento n. 169 del 23 ottobre 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS MAREXINE CA 126 vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek dei polli nelle confezioni fiala da 1000 dosi e fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101913.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica in questione: 2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 101913034.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13463

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquida Biovet Europe»

Estratto decreto n. 217 del 24 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA BIOVET EUROPE S.r.l. (ex integratore medicato «Tylomix 200 L»).

Titolare A.I.C.: Biovet Europe S.r.l. con sede legale e fiscale in Barletta, via Callano, 161/163, codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103385011;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103385023.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 200.000 mg;

eccipienti: acqua demineralizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed effficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13466

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylomix 100»

Estratto decreto n. 218 del 24 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLOMIX 100.

Titolare A.I.C.: Biovet Europe S.r.l., con sede legale e fiscale in Barletta (Cuneo), via Callano, 161/163, codice fiscale n. 05690670723.

Produttore: la società Chemifarma S.p.a. sita in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103386013;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103386025.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato 100.000 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa:

suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13464

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anprospiramix 200»

Estratto decreto n. 219 del 24 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi ANPROSPIRAMIX 200.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì (Cuneo), via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103395012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103395024;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103395036;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103395048.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: spiramicina 200 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler.

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore. Setticemie sostenute da microorganismi Gram+.

Tempo di attesa: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni per le carni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13465

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicin 200»

Estratto decreto n. 221 del 24 ottobre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi SPIRAMICIN 200.

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.r.l., con sede legale e fiscale in Vigonza (Padova), via dell'Artigianato, 13, codice fiscale n. 02580270284.

Produttore: la società Trei sita in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa n. 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103392015;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103392027.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato (pari a base) 200 g;

eccipienti: semola glutinata di granoturco q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore. Setticemie sostenute da germi Gram+.

Tempo di attesa: suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni per le carni;

validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13467

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% L.F.B. Biosint»

Estratto decreto n. 223 del 24 ottobre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% L.F.B. BIOSINT S.r.l. (ex integratore medicato «Tilsol 200 Liquido»).

Titolare A.I.C.: L.F.B. Biosint S.r.l. con sede legale e fiscale in Campoformido (Udine), via Zorutti, 92 codice fiscale n. 00408130938.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Campoformido (Udine), via Zorutti, 92.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103381012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103381024.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina tartrato 232,765 mg pari a tilosina base 200 mg;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: suini e broiler (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentacarinat»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 440 del 18 luglio 2002

Medicinale: PENTACARINAT.

Titolare A.I.C.: May & Baker LTD con sede legale e domicilio fiscale in East Sussex BN21 3YG, 52 St. Leonards Road - Eastbourne, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027625019 - IM IV aerosol 1 flac. liof 300 mg.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 027625019 - «300 mg polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o per infusione endovenosa o per soluzione da nebulizzare» 1 flacone.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 283/2001, art. 14, dovrà altresì pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Basecil»

Estratto decreto n. 450 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1 - Milano, con codice fiscale n. 01242570594:

Medicinale: BASECIL.

Confezione:

A.I.C. n. 032025013 - «20» 50 compresse 20 mg (sospesa);

A.I.C. n. 032025025 - «40» 30 compresse 40 mg (sospesa);

A.I.C. n. 032025037 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032025049 - «50 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule rigide a rilascio modificato (sospesa),

è ora trasferita alla società: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/a - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13470

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diurenol»

Estratto decreto n. 516 del 28 ottobre 2002

È autorizzata la conversione del medicinale DIURENOL della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - Milano, codice fiscale n. 09674060158, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in «Potassio canrenoato» nelle confezioni:

A.I.C. n. 033807013/G - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Diurenol», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (033807013), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina»

Estratto decreto n. 521 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino, (Firenze) con codice fiscale n. 00426150488.

Medicinale VINCRISTINA.

Confezione: A.I.C. n. 020782037 - fiala soluzione pronta 1 mg/ml,

è ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13476

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Streptase»

Estratto decreto n. 525 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, con sede in Frankfurt AM Main, Germania:

Medicinale: STREPTASE.

Confezione:

A.I.C. n. 020668051 - 1 flac. liof. 250000 UI;

A.I.C. n. 020668063 - 1 flac. liof. 750000 UI;

A.I.C. n. 020668075 - 1 flac. liof. 1500000 UI,

è ora trasferita alla società: Aventis Behring GmbH, con sede in Emil Von Behring Strasse 76, Marburg, Germania.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eldisine»

Estratto decreto n. 527 del 28 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino, (Firenze), con codice fiscale n. 00426150488:

Medicinale ELDISINE.

Confezione: A.I.C. n. 025289012 - EV 1 flac. 5 mg + 1 fiala 10 ml, è ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13477

Rettifica al decreto G n. 366 del 18 luglio 2002, relativo alla specialità medicinale «Soluzioni per emofiltrazione "sacca flessibile a doppio comparto 250 + 4750 ml"».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 611 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE «SACCA FLESSIBILE A DOPPIO COMPARTO 250 + 4750 ML» - A.I.C. n. 031471081/G.

Società: Biosol S.p.a., via Modenese, 30 - 41036 Medolla (Modena).

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto G n. 366 del 18 luglio 2002.

Il decreto G n. 366 del 18 luglio 2002 è rettificato nelle indicazioni del periodo di validità, del produttore e nella descrizione della composizione così come segue.

La validità:

da: «validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione»;

a: «validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione».

Il produttore:

da: produttore: Biosol S.p.a., stabilimento sito in Sondalo (Italy), strata statale Stelvio, km 86,370 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione); Biosol S.p.a., stabilimento sito in Canosa Sannita (Chieti), via delle Valli, 50 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione); Biosol S.p.a., stabilimento sito in Canosa Sannita (Chieti), via delle Valli, 50 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione);

a: produttore: Biosol S.p.a., stabilimento sito in Sondalo (Italy), strata statale Stelvio, km 86,370 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione); Biosol S.p.a., stabilimento sito in Canosa Sannita (Chieti), via delle Valli, 50 (preparazione, riempimento, confezionamento, sterilizzazione).

La composizione:

da: 1000 ml di soluzione (sterile ed apirogena) contengono:

principio attivo: sodio cloruro in quantità compresa tra 4,529 g e 6,867 g; potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,335 g (K^+: da 0,0 a 4,5 mmol. Cl^-: da 0,0 a 4,5 mmol); calcio cloruro biidrato in quantità compresa tra 0,147 g e 0,367 g (Ca^{++}: da 1,0 a 2,5 mmol. Cl^-: da 2,0 a 5,0 mmol); magnesio cloruro esaidrato in quantità compresa tra 0,051 e 0,305 g (Mg^{++} da 0,25 a 1,5 mmol. Cl^- da 0,5 a 3,0 mmol); sodio lattato in quantità compresa tra 0,0 e 6,72 g (lattato 0,0 - 60,0 mmol Na^+ 0,0 - 60,0 mmol); acido lattico in quantità compresa tra 0,0 - 5,40 g (lattato 0,0 - 60,0 mmol); sodio bicarbonato 0,0 - 5,04 g (bicarbonato: 0,0 - 60,0 mmol. Na^+ 0,0 - 60,0 mmol); acido acetico 0,00,0 - 3,60 g (acetato 0 - 60 mmol/l); glucosio 0,0 - 4,5 g (glucosio 0,0 - 2,5 mmol);

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basa a 1000 ml;

a: 1000 ml di soluzione (sterile ed apirogena) contengono:

principio attivo: sodio cloruro in quantità compresa tra 4,529 g e 6,867 g (Na^+: da 77,5 a 117,5 mmol; Cl^-: da 77,5 a 117,5 mmol); potassio cloruro in quantità compresa tra 0,000000001 g e 0,335 g (K^+: da 0,0 a 4,5 mmol. Cl^-: da 0,0 a 4,5 mmol); calcio cloruro biidrato in quantità compresa tra 0,147 g e 0,367 g (Ca^{++}: da 1,0 a 2,5 mmol. Cl^-: da 2,0 a 5,0 mmol); magnesio cloruro esaidrato in quantità compresa tra 0,051 e 0,305 g (Mg^{++} da 0,25 a 1,5 mmol. Cl^- da 0,5 a 3,0 mmol); sodio acetato triidrato in quantità compresa tra 0,0 e 8,166 g (acetato da 0,0 a 60 mmol; Na^+: da 0,0 a 60 mmol); sodio lattato in quantità compresa tra 0,0 e 6,72 g (lattato 0,0 - 60,0 mmol Na^+ 0,0 - 60,0 mmol); acido lattico in quantità compresa tra 0,0 - 5,40 g (lattato 0,0 - 60,0 mmol); sodio bicarbonato 0,0 - 5,04 g (bicarbonato: 0,0 - 60,0 mmol. Na^+ 0,0 - 60,0 mmol); acido acetico in quantità compresa tra 0,00,0 - 3,60 g (acetato da 0,0 a 60 mmol/l); glucosio anidro in quantità compresa tra 0,0 - 4,5 g (glucosio 0,0 - 2,5 mmol);

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basa a 1000 ml.

02A13471

Rettifica al decreto A.I.C. n. 258 del 29 maggio 2002, relativo alla specialità medicinale «Calciocarbonato + vitamina D3»

Provvedimento di variazione A.I.C. n. 618 del 28 ottobre 2002

Medicinale: CALCIOCARBONATO + VITAMINA D3.

Confezioni:

A.I.C. n. 035121019 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine:

A.I.C. n. 035121021 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 258 del 29 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 20 giugno 2000, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla denominazione del medicinale per le confezioni sopraindicate:

da:

«Calciocarbonato + vitamina D3»;

a:

«Calcio Carbonato + vitamina D3».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13472

Rettifica al decreto NCR n. 297 del 14 giugno 2002 relativo alla specialità medicinale «Asmaflu»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 647 del 30 ottobre 2002

Società: Max Farma S.r.l., via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno).

Specialità medicinale: ASMAFLU:

A.I.C. n. 034494029 - «1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 034494031 - «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto NCR n. 297 del 14 giugno 2002.

Il decreto NCR n. 297 del 14 giugno 2002 è rettificato nella classificazione delle confezioni in oggetto.

Da:

Classe: «A», allegato II provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

a:

Classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Inoltre è rettificato nella denominazione delle confezioni:

da: «1 mg/2 ml bambini - soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

a: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

da: «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

a: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

02A13473

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 31567 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003, della ditta S.r.l. Sicurcab, sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino).

Con decreto ministeriale n. 31571 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 giugno 2002 al 9 giugno 2003, della ditta S.p.a. EL.MAN Tecnologie elettroniche, sede in Corropoli (Teramo), unità di Busnago (Milano).

Con decreto ministeriale n. 31572 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 maggio 2002 al 12 maggio 2003, della ditta S.r.l. Star Tel, sede in Casavatore (Napoli), unità di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 31575 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003, della ditta S.r.l. Acron, sede in nucleo industriale di Bazzano (L'Aquila), unità in nucleo industriale di Bazzano (L'Aquila).

Con decreto ministeriale n. 31576 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Kuoni Gastaldi Tours, sede in Genova, unità di: Bologna, Genova, Palermo, Pescara, Torino e Venezia.

Con decreto ministeriale n. 31577 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 2002 al 30 aprile 2003, della società Smim Impianti, sede di Palermo, unità di Caltanissetta.

02A13172 - 02A13176 - 02A13177 - 02A13179 - 02A13180 - 02A13181

Provvedimenti concernenti il programma per ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 31568 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 giugno 2002 all'11 giugno 2003, della ditta S.p.a. Mirage Granito Ceramico, sede in Pavullo nel Frignano (Modena), unità di Pavullo nel Frignano (Modena).

Con decreto ministeriale n. 31569 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 giugno 2002 al 23 giugno 2003, della ditta S.p.a. Aprilia Ingranaggi, sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina).

Con decreto ministeriale n. 31570 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 gennaio 2002 al 4 gennaio 2003, della ditta S.p.a. Dell'Orto, sede in Seregno (Milano), unità di Cabiate (Como) e Seregno (Milano).

02A13173 - 02A13174 - 02A13175

Provvedimenti concernenti il programma per riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 31574 del 17 ottobre 2002 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 maggio 2002 al 5 maggio 2003, della ditta S.p.a. Sider Vasto, sede in Vasto (Chieti), unità in zona industriale porto di Vasto (Chieti).

02A13178

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 31573 del 17 ottobre 2002 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 26 marzo 2002 al 25 settembre 2002, della ditta S.p.a. F.lli Costanzo, sede in Misterbianco (Catania), unità di:

Acicastello (Catania);

Arcichiaro - Diga Quirino (Campobasso);

Barrafranca (Enna);

Belpasso (Catania);

Caltagirone (Catania);

Catania - All. Pop. Librino (Catania);

Catania - Osp. Cannizzaro (Catania);

Catania - Passomartino (Catania);

Catania - Scuola Nesima (Catania);

Cervia (Ravenna);

Enna;

Gela - C. Da Olivastro (Caltanissetta);

Giarre (Catania);

Lamezia Terme (Catanzaro);

Larino - Irrigazione piane alte (Campobasso);

Messina;

Misterbianco - Sede (Catania);

Napoli - Uffici);

Paternò (Catania);

Patti (Messina);

Roma - Uffici via Abruzzi;

Roma - via Tiburtina;

Santa Maria la Stella (Catania);

SS 12 Variante Mirandolo (Modena);

Visso (Macerata).

02A13239

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario di alcune società cooperative in liquidazione volontaria

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario delle seguenti società cooperative attualmente in liquidazione volontaria:

società cooperativa Alpina a r.l. - sede legale in Milano, via Gian Battista Casella n. 48, costituita per rogito notaio dott.ssa Lucia Balconi di Sondrio in data 8 maggio 1993, rep. 65749, racc. 4036 - BUSC 17164/153369 - codice fiscale e n. iscr. reg. impr. Milano: 00653590141;

società cooperativa Ambrosiana Fac a r.l. - sede legale in Milano, Alzaia Naviglio Grande n. 54, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 10 dicembre 1980, rep. 5625, racc. 401 - BUSC 10840/183079 - codice fiscale e n. iscr. reg. impr. Milano: 04893580151;

società cooperativa Lavoratori idraulici riscaldamento elettricità e affini a r.l. - sede legale in Milano, viale Padova n. 100, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano in data 31 gennaio 1946, rep. 15659, racc. 7101 - BUSC 3689/7013 - n. reg. soc. trib. Milano 52087, vol. 1733, fasc. 6407;

società cooperativa di abitazione Ambrosia a r.l. - sede legale in Milano, via Larga n. 8, costituita per rogito notaio dott. Gherardo Cazzaniga di Milano in data 23 settembre 1955, rep. 26934, racc. 7510 - BUSC 54/53788 - trib. Milano reg. soc. n. 95549, vol. 2604, fasc. 248,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02.6792316 - fax 02.66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13364

Comunicati relativi a provvedimenti di approvazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31608 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Prometal Italia ora Prometal S.r.l., con sede in Napoli, unità di S. Mango Luogosano (Avellino), per il periodo dal 16 maggio 2001 al 15 maggio 2002.

Con decreto n. 31609 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Ametek Italia, con sede in Robecco sul Naviglio (Milano), unità di Ripalta Cremasca (Cremona), per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 giugno 2003.

Con decreto n. 31610 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. ARCC Italy, con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'8 luglio 2002 al 7 gennaio 2004.

Con decreto n. 31611 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Jabil Circuit, con sede in Milano, unità di Stezzano (Bergamo), per il periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003.

Con decreto n. 31616 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Mecab, con sede in Piana di Monte Verna (Caserta), unità di Piana di Monte Verna (Caserta), per il periodo dal 26 ottobre 2001 al 25 ottobre 2002.

Con decreto n. 31617 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. PLA LAM, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31618 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Mecfond, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 12 febbraio 2002.

Con decreto n. 31612 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. ABB Solution - Gruppo ABB, con sede in Milano, unità di San Giorgio Ionico (Taranto) e Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 2 giugno 2002 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 31613 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Bulgari filati, con sede in Ponte San Marco (Brescia), unità di Prarolo (Vercelli), per il periodo dall'8 luglio 2002 al 6 luglio 2003.

Con decreto n. 31614 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi

aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. T.Z.C. Torcitura Zarino Carlo, con sede in Travagliato (Brescia), unità di Travagliato (Brescia), per il periodo dal 29 aprile 2002 al 28 aprile 2003.

Con decreto n. 31615 del 28 ottobre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Veta '86, con sede in Ortona (Chieti), unità di Ortona (Chieti), per il periodo dal 22 aprile 2002 al 21 aprile 2003.

Da 02A13349 a 02A13359

Scioglimento della «Cooperativa Edilizia San Rafael» a r.l. in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società «Cooperativa edilizia San Rafael» a r.l. con sede legale in Torino, via Paolo Gaidano n. 18, (costituita in data 28 giugno 1974 per rogito notaio Baglio dott. Bruno, repertorio n. 31934, B.U.S.C. n. 3023/13378, partita IVA n. 02447050010), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino - area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13326

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Alimiro » a r.l. in Ivrea

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società «Cooperativa edilizia Alimiro» a r.l. con sede legale in Ivrea (Torino), piazza F. Nazionale n. 6 (costituita in data 20 settembre 1979 per rogito notaio dott. Ezio Liore, repertorio n. 17922, B.U.S.C. n. 3856/170879, codice fiscale e partita IVA n. 02520820016), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino - area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13327

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Formia

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 7 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 198 in data 24 ottobre 2002, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato tre aree di mq 176,40, di mq 139,40 e di mq 72,10, ubicate nel comune di Formia (Latina), in località Torre di Mola, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 21, particelle n. 1562, n. 1563 e n. 1564, ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

02A13282

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2002-2003

Con provvedimento in data 4 novembre 2002 il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di euro 0,37 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2002-2003, di cui alla delibera adottata in data 26 luglio 2002 dal commissario dell'Ente nazionale risi.

02A13330

REGIONE VENETO

Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 recante disposizioni in materia di tributi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:

a) fino a euro 15.000,00 .... 1,2%;

b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 .... 1,3%;

c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 .... 1,4%;

d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 .... 1,4%;

e) oltre euro 70.000,00 .... 1,4%.

2. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 10.400,00.

3. A decorrere dall'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei

redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

4. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.

(Omissis).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione veneta.

Venezia, 22 novembre 2002

Il presidente: GALAN

02A13600

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività. Si è proceduto dunque al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari.

Marchio	Ragione sociale	Sede
868 RM	Cafarella Antonietta	Roma
898 RM	Fiori Marco	Roma

02A13336

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651278/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 7 *

€ 0,77